



Cremona

COMUNE DI CREMONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1,
commi 816-836 e 846-847)*

Allegato C alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento.....	4
Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali.....	4
Articolo 3 Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 Soggetto obbligato.....	6
Articolo 5 Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	6

TITOLO II - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 6 Criteri generali per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	6
Articolo 7 Modalità per l'esposizione o l'effettuazione di determinate forme pubblicitarie.....	7
Articolo 8 Disciplina per il rilascio della concessione.....	8
Articolo 9 Criteri generali per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	8
Articolo 10 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	8
Articolo 11 Criteri speciali per la determinazione della tariffa del canone per occupazioni.....	9
Articolo 12 Criteri speciali per la determinazione del canone per esposizione pubblicitaria.....	9
Articolo 13 Esenzioni dal canone.....	10
Articolo 14 Riduzioni del canone.....	12
Articolo 15 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	13
Articolo 16 Rimborsi.....	14
Articolo 17 Rimborsi e compensazione.....	14
Articolo 18 Rinvio al Regolamento Viario.....	14

TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 19 Tipologia degli impianti delle affissioni.....	14
Articolo 20 Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 21 Impianti privati per affissioni dirette.....	15
Articolo 22 Modalità delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 23 Canone sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 24 Materiale pubblicitario abusivo.....	17
Articolo 25 Riduzione del canone.....	17
Articolo 26 Esenzione dal canone.....	17
Articolo 27 Pagamento del canone.....	18
Articolo 28 Norme di rinvio.....	18
Articolo 29 Vigilanza.....	18

TITOLO IV - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	18
Articolo 31 Accertamenti - Recupero canone.....	19
Articolo 32 Sanzioni e indennità.....	19
Articolo 33 Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni.....	20
Articolo 34 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	21
Articolo 35 Autotutela.....	21
Articolo 36 Riscossione coattiva.....	22

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 37 Passi Carrabili.....	22
Articolo 38 Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	22

Articolo 39 Occupazioni con griglie intercapedini.....	23
Articolo 40 Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	23
Articolo 41 Occupazioni a sviluppo progressivo.....	23
Articolo 42 Occupazioni per attività edile.....	23
Articolo 43 Attività di propaganda elettorale.....	23
Articolo 44 Occupazioni di suolo e sottosuolo per impianto ed esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei, tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica – Determinazione del canone.....	23
TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	
Articolo 45 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari compresi “camion vela”.....	24
Articolo 46 Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	24
Articolo 47 Freccie direzionali – Pre-insegne Pubblicitarie.....	25
Articolo 48 Locandine.....	25
Articolo 49 Pubblicità varia.....	25
Articolo 50 Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	26
Articolo 51 Norme transitorie e finali.....	26

ALLEGATO A) Elenchi e mappe a titolo esemplificativo e non esaustivo delle zone di occupazione e zone pubblicità

ALLEGATO B) Coefficienti

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cremona del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
2. Ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio costituite nei modi e termini di legge, incluse le gallerie, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);
 - e) zone o categorie: rappresentano le aree, gli spazi, su cui è individuata la tariffa.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati del Comune di Cremona, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non

trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
6. le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
7. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
8. le diffusioni di messaggi pubblicitari, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato B) del presente Regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio e le gallerie;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

Articolo 5 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

Ai sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti di cui all'art. 128, e successivi, del Regolamento Viario adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 19 novembre 2012 e s.m.i..

TITOLO II - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 6 - Criteri generali per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;

- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
 3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
 4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
 6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
 7. Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico si rinvia agli articoli successivi.

Articolo 7 - Modalità per l'esposizione o l'effettuazione di determinate forme pubblicitarie

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, targhe, stendardi, globi o altri mezzi simili, si rinvia al vigente regolamento viario.
2. Sono vietate la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sulle vie e piazze pubbliche come, ad esempio, la consegna a mano e l'inserimento sotto i tergicristallo delle autovetture.
3. In ogni caso valgono le particolari norme che disciplinano la propaganda elettorale per qualsiasi forma pubblicitaria. Non è consentito effettuare pubblicità fonica con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori; possono essere unicamente diffusi messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco. Il Sindaco, per particolari manifestazioni (sfilate varie, processioni religiose, manifestazioni sportive, cortei ecc.), in zone anche normalmente escluse al traffico, può autorizzare diffusioni sonore a volume moderato. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche per tutto il periodo della campagna elettorale. La stessa è consentita, sempre previa autorizzazione del Sindaco, ai partiti o altre organizzazioni per il periodo della campagna referendaria. La pubblicità fonica è consentita non prima delle ore 9 e sino alle ore 21, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 8 - Disciplina per il rilascio della concessione

1. Per la disciplina del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico si rimanda al regolamento Viario.

Articolo 9 - Criteri generali per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità.

Articolo 10 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre zone.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a zona viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a zona è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1^a zona. La tariffa per le strade di 3^a zona è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1^a zona.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 11 - Criteri speciali per la determinazione della tariffa del canone per occupazioni

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione i cui range minimi e massimi sono indicati nell'allegato B) del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 12 - Criteri speciali per la determinazione del canone per esposizione pubblicitaria

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario;
 - e) intensità dell'afflusso turistico nel corso dell'anno;
 - f) urgenza delle affissioni.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i cui range minimi e massimi sono indicati nell'allegato B) del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato A) del presente Regolamento, sono classificate in zona 1[^]; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in zona 2[^] e prevedono una riduzione del 55%.
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore deliberato dalla Giunta Comunale per il relativo anno di riferimento, i cui range minimi e massimi sono indicati nell'allegato B) al presente regolamento, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.;

Articolo 13 - Esenzioni dal canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dall'art. 1 comma 833 della legge n.160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
 - a) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici realizzate o gestite a seguito di convenzione con il Comune di Cremona;
 - b) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali purché inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - d) occupazioni effettuate da ditte per l'esecuzione di interventi di urbanizzazione convenzionati con il Comune;
 - e) le occupazioni effettuate dallo Stato e sue articolazioni, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato (es. manifestazioni, eventi, processioni ecc.), da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - f) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici e le società partecipate direttamente dal Comune di Cremona, a capitale interamente pubblico e operanti, secondo un modello in house providing, per l'esecuzione di interventi manutentivi sul patrimonio comunale o nella gestione dei servizi idrico integrato;

- g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché la segnaletica che interessa la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nel rispetto della segnaletica vigente, con l'esclusione di quelli stabilizzati al suolo che usano bracci operativi o simili;
- j) le occupazioni temporanee con palchi, tavoli o altri materiali e/o strutture inerenti manifestazioni aventi fini patriottici, sindacali, di beneficenza, religiosi, di solidarietà sociale od effettuate da associazioni varie che non perseguono scopo di lucro, per non oltre 48 ore consecutive;
- k) i suonatori ambulanti, madonnari e simili, per non oltre 24 ore consecutive;
- l) le occupazioni con musiche per pubblico trattenimento, salvo quelle organizzate dai privati a scopo di lucro, per non oltre 24 ore consecutive;
- m) le occupazioni effettuate dal 15 novembre sino alla prima domenica successiva alla ricorrenza dell'Epifania, con oggetti, strutture, attrezzature, eccetera, funzionali e legate intrinsecamente agli addobbi natalizi e che non perseguono fini di lucro;
- n) materiali ed apparecchiature per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive che ritraggono esclusivamente immagini della città;
- o) le occupazioni, consentite anche senza autorizzazione, di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- q) le occupazioni all'interno di aree cimiteriali;
- r) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, muniti di regolare contrassegno come previsto dall'art. 381 del Reg. 495/1992, di validità quinquennale, con l'obbligo per gli stessi di comunicare all'amministrazione eventuali variazioni. Sono esclusi gli accessi carrabili intestati a unità condominiali;
- s) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- t) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 25 metri quadrati. Durante il periodo della campagna elettorale le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da partiti o movimenti politici, purché l'area occupata non ecceda i 300 metri quadrati;
- u) le occupazioni, temporanee e permanenti, di spazi ed aree pubbliche esercitate dalle "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale -O.N.L.U.S." - di cui alla Sezione II del D.Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997 ed Enti non commerciali;

- v) le occupazioni finalizzate all'esecuzione degli interventi di recupero delle facciate e parti esterne degli edifici nell'ambito di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale inserite in apposite graduatorie e ammissibili di contributi comunali, fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione;
- w) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle superfici vetrate e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- x) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, od in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- y) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- z) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- aa) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- bb) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- cc) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali e delle attività istituzionali del Comune da esso svolte anche in collaborazione con altre associazioni a prescindere dalla tipologia del messaggio; il mezzo pubblicitario oggetto dell'esenzione deve contenere con chiara evidenza il nome della manifestazione, il logo del Comune di Cremona e la dicitura "in collaborazione con il Comune di Cremona";
- dd) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- ee) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 14 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge n.160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) 90% del canone per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici

sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- b) 50% del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- d) I pubblici esercizi titolari di concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, in cui viene prevista una limitazione all'occupazione per un periodo massimo giornaliero di 8 ore, derivante da provvedimenti inerenti la disciplina della circolazione stradale, usufruiscono di una riduzione del canone del 50%, per il periodo in cui sussiste la limitazione. I provvedimenti relativi alla circolazione stradale di cui sopra non devono essere riferiti alle aree mercatali, ai cantieri e a manifestazioni ed eventi;
- e) Alle imprese titolari di esercizi che hanno ottenuto il riconoscimento regionale di "negozi storici", è concessa una riduzione pari al 20% del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando che venga rispettato il relativo atto di concessione.
- f) La tariffa è ridotta del 50%:
 - I. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - II. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - III. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - IV. Per la pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive professionistiche, senza limiti di capienza, effettuate dalle società sportive professionistiche.
- g) Per la pubblicità comunque effettuata all'interno di aree fieristiche, esclusivamente nel caso di eventi di rilevanza almeno nazionale, è concessa una riduzione del 50% del canone.

Articolo 15 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00;
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali

all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Articolo 16 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto obbligato.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

Articolo 18 - Rinvio al Regolamento Viario

1. Con riferimento alle disposizioni relative alla decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca e rinnovo della concessione o autorizzazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Viario.

TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 19 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19 novembre 2012 e s.m.i..
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 30% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è corrispondente al 70% della superficie disponibile.

Articolo 20 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cremona rimangono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 21 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 22 Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci

giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 23 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'allegato B) del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni e per esposizioni successive per un minimo di 5 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio;
 - e) per richieste di affissione di manifesti nei periodi di maggior afflusso turistico, ovvero nei mesi di maggio-giugno-settembre-ottobre;
5. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono stabilite nell'allegato B) del presente Regolamento.

Articolo 24 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 33 "Maggiorazioni-indennità-sanzioni" del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70X100 e superiori è stabilito in Euro 10,00 (dieci/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 25 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 26 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cremona e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 27 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 28 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 29 - Vigilanza

1. Il gestore del servizio esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 33 "Maggiorazioni-indennità-sanzioni".
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 24 "Materiale pubblicitario abusivo".
4. La superficie complessiva degli impianti da adibirsi alle pubbliche affissioni per conto del comune è pari al 20% della superficie disponibile.

TITOLO IV - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione e successivamente, per le fattispecie permanenti, entro il 31 marzo di ogni anno. Una diversa scadenza potrà essere deliberata dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
2. Per importi del canone superiori ad Euro 260,00 è possibile richiedere il pagamento in 4 rate bimestrali;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è prevista la rateizzazione, deve essere

eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 32 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 31 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile della specifica entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1 comma 821 della Legge n. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Nei casi di mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente.
5. Al fine di evitare l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, il debitore, prima dell'avvio dell'attività accertativa, può ravvedersi versando il canone maggiorato degli interessi e della sanzione fissata nella seguente misura:
 - a) entro 15 giorni dal mancato pagamento: sanzione pari allo 0,1% della somma non pagata, calcolato per ciascun giorno di ritardo;
 - b) entro 30 giorni dal mancato pagamento: sanzione pari al 1,5% della somma non pagata
 - c) entro 90 giorni dal mancato pagamento: sanzione pari al 1,67% della somma non pagata;
 - d) entro 1 anno dal mancato pagamento: sanzione pari al 3,75% della somma non pagata.
6. Nel caso di omesso, parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al debitore apposito avviso di accertamento esecutivo, indicante canone dovuto, sanzioni e interessi.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
9. Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede alla adesione delle contestazioni tramite il pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

Articolo 33 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica l'indennità e relative sanzioni, di cui al precedente articolo;
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
3. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 34 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 35 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 36 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 così come disposto dal comma 792, dell'articolo 1, della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 37 - Passi Carrabili

1. I passi carrabili "a raso", laddove richiesto, sono soggetti al pagamento del canone stabilito in "quota fissa".
2. Per i passi carrabili con opera visibile, oltre alla "quota fissa" di cui al precedente comma, il canone dovuto è calcolato sulla base della superficie determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata nella parte modificata del marciapiede o del terreno o del piano stradale fronte l'edificio al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. Tale beneficio decade in caso di voltura.

Articolo 38 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 39 - Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, il canone è dovuto per la relativa occupazione della parte di sottosuolo.

Articolo 40 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono le occupazioni di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, banchi alimentari, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e relativi carriaggi individuate nella legge 18 marzo 1968, n. 337.

Articolo 41 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato B) del presente regolamento.

Articolo 42 - Occupazioni per attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 43 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 44 - Occupazioni di suolo e sottosuolo per impianto ed esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei, tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica – Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti, secondo la classificazione di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quarto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti, secondo la classificazione del presente Regolamento.

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 45 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari compresi "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 46 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'allegato B) del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 47 - Freccie direzionali – Pre-insegne Pubblicitarie

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 48 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2. Per la pubblicità effettuata mediante locandine la tariffa del canone si applica per giorni 30 e per ogni metro quadrato di superficie.

Articolo 49 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'allegato B) del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è pari alla metà di quello previsto per gli aeromobili.
4. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 50 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di cui all'articolo 165 del vigente Regolamento Viario, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.
6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via e se non soggetta ad autorizzazione, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 51 – Norme transitorie e finali

1. In occasione di particolari eventi che danno luogo a consistenti arrivi di visitatori, turisti, fruitori della città, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di esentare gli organizzatori dal Canone per gli eventi di cui sopra.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

Allegato A

Canone Unico Patrimoniale

Elenchi e mappe a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- zone occupazione;
- zone pubblicità.

**Canone Unico Patrimoniale****Stradario raggruppato per "zone occupazione"****ZONA 1**

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 1	Via	ALA PONZONE	100
ZONA 1	Via	ALBERTONI	110
ZONA 1	Via	ALFENO VARO	130
ZONA 1	Via	AMATI ANDREA E NICOLA	170
ZONA 1	Via	AMIDANI GUGLIELMO	180
ZONA 1	Via	ANGUISSOLA SOFONISBA	200
ZONA 1	Via	ANTICA PORTA TINTORIA	250
ZONA 1	Via	ANTICO RODANO	260
ZONA 1	Piazza	ANTONELLA	270
ZONA 1	Via	APORTI FERRANTE	280
ZONA 1	Via	ARALDI ERIZZO PIETRO	300
ZONA 1	Via	ARISI FRANCESCO	370
ZONA 1	Via	ARRIGHI	380
ZONA 1	Via	ASELLI GASPARE	390
ZONA 1	Via	ASIAGO	400
ZONA 1	Via	ASTEGIANO LORENZO	420
ZONA 1	Via	BALDESIO GIOVANNI	440
ZONA 1	Via	BALDOCCA	450
ZONA 1	Via	BARDELLONA	480
ZONA 1	Via	BATTISTI CESARE	550
ZONA 1	Via	BELCAVEZZO	560
ZONA 1	Via	BELFIORE	570
ZONA 1	Via	BELFUSO	580
ZONA 1	Via	BELLA CHIOPPELLA	600
ZONA 1	Via	BELLA ROCCA	610
ZONA 1	Via	BELL'ASPA	620
ZONA 1	Via	BELLINI MELCHIORRE	630
ZONA 1	Via	BELTRAMI EUGENIO	640
ZONA 1	Via	BELVEDERE	650
ZONA 1	Via	BEMBO	660
ZONA 1	Via	BERGAMO (fino ai civ. 114/105)	710
ZONA 1	Via	BERTESI GIACOMO	730
ZONA 1	Via	BIGNAMI CARLO	750
ZONA 1	Via	BISSOLATI STEFANO E LEONIDA	780
ZONA 1	Via	BIZZARRA	790
ZONA 1	Largo	BOCCACCIO BOCCACCINO	800
ZONA 1	Via	BOLDORI ATTILIO	820
ZONA 1	Via	BOLZANO	830
ZONA 1	Via	BOMBASIO	840
ZONA 1	Via	BONOMELLI GEREMIA	870

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 1	Via	BORDIGALLO DOMENICO	880
ZONA 1	Via	BORGHETTO	890
ZONA 1	Via	BORTINI PIETRO	10113
ZONA 1	Via	BOTTANI GIUSEPPE	950
ZONA 1	Parco	BRILLE LOUIS	10190
ZONA 1	Via	BREDA	970
ZONA 1	Via	BRESCIA (fino al civ. 98/195)	1010
ZONA 1	Via	BUOSO DA DOVARA (fino al civ. 58/53)	1020
ZONA 1	Via	CADOLINI GIOVANNI	1110
ZONA 1	Via	CADORE	1120
ZONA 1	Piazza	CADORNA LUIGI	1130
ZONA 1	Parco	CADUTI DI NASSIRYA	10140
ZONA 1	Via	CAMBI BOMBARDA	1200
ZONA 1	Corso	CAMPI	1220
ZONA 1	Via	CAPELLANA FRANCESCO	1290
ZONA 1	Via	CAPITANO DEL POPOLO	1300
ZONA 1	Via	CAPPELLETTI	1320
ZONA 1	Via	CAPRA ALESSANDRO	1330
ZONA 1	Largo	CARELLI MADRE AGATA	10175
ZONA 1	Via	CARNEVALI GIOVANNI	1380
ZONA 1	Via	CASTELLEONE (fino al civ. 4/106)	1500
ZONA 1	Piazza	CASTELLO	1520
ZONA 1	Via	CATTARO	1610
ZONA 1	Via	CAVALCABO' UGOLINO	1630
ZONA 1	Via	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	1640
ZONA 1	Via	CAVALLI FRANCESCO	1660
ZONA 1	Via	CAVALLOTTI FELICE	1670
ZONA 1	Via	CAVITELLI LODOVICO	1680
ZONA 1	Corso	CAVOUR CAMILLO (GIA' STRADIVARI)	5780
ZONA 1	Via	CAZZANIGA FULVIO	1720
ZONA 1	Via	CERASA	1740
ZONA 1	Via	CERESOLE	1750
ZONA 1	Via	CESARI GAETANO	1780
ZONA 1	Via	CHIARA NOVELLA	1800
ZONA 1	Vicolo	CHIESA	1810
ZONA 1	Via	CHIESA DAMIANO	1820
ZONA 1	Via	CHIOSI GIOVANNI	1840
ZONA 1	Via	CIMITERO	1870
ZONA 1	Via	COLLETTA	1950
ZONA 1	Via	COLOMBO REALDO	1980
ZONA 1	Piazzetta	COPPETTI MARIO	10198
ZONA 1	Via	CORTESE	2060
ZONA 1	Via	CROTTI ELIO	2170
ZONA 1	Via	DA CREMONA GEROLAMO	2180
ZONA 1	Via	DALMAZIA	2190
ZONA 1	Via	DANTE	2200
ZONA 1	Vicolo	DE' FORNI	10045
ZONA 1	Via	DE STAURIS RINALDO	2270

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 1	Via	DECIA	2230
ZONA 1	Via	DEGLI IPPOCASTANI	3060
ZONA 1	Via	DEI DIVIZIOLI	2310
ZONA 1	Via	DEI DOSSI	2330
ZONA 1	Piazza	DEI FILODRAMMATICI	2460
ZONA 1	Via	DEI FONDULO	2520
ZONA 1	Via	DEI GONFALONIERI	2930
ZONA 1	Via	DEI MILLE	3780
ZONA 1	Via	DEI PETTINARI	4450
ZONA 1	Via	DEI RUSTICI	4980
ZONA 1	Via	DEI TRIBUNALI	6060
ZONA 1	Via	DEL CIGNO	1860
ZONA 1	Via	DEL CISTELLO	1910
ZONA 1	Piazza	DEL COMUNE	2000
ZONA 1	Via	DEL CONSORZIO	2030
ZONA 1	Galleria	DEL CORSO	2660
ZONA 1	Via	DEL GIGLIO	2860
ZONA 1	Via	DEL GIORDANO	2880
ZONA 1	Via	DEL MAINO ZACCARIA	2250
ZONA 1	Via	DEL PERO	4400
ZONA 1	Via	DEL SALE	5020
ZONA 1	Via	DEL VASTO	6230
ZONA 1	Via	DEL VECCHIO PASSEGGIO	6250
ZONA 1	Via	DELLA COLOMBA	1960
ZONA 1	Piazza	DELLA LIBERTA'	3210
ZONA 1	Via	DELLA LUNA	10099
ZONA 1	Piazza	DELLA PACE	4200
ZONA 1	Via	DELLA TORRE	5960
ZONA 1	Via	DELL'AERONAUTICA	7370
ZONA 1	Vicolo	DELLE COLONNETTE	5670
ZONA 1	Via	DELLE ROSE	4950
ZONA 1	Via	DULCIA	2340
ZONA 1	Via	FABBRICA DEL VETRO VECCHIA	2380
ZONA 1	Via	FAERNO GABRIELE	2390
ZONA 1	Cortile	FEDERICO II	10106
ZONA 1	Via	FERRARIO	2440
ZONA 1	Piazza	FIUME	2480
ZONA 1	Via	FODRI	2500
ZONA 1	Via	FOGAROLE	2510
ZONA 1	Via	FOPPE	2540
ZONA 1	Via	FOPPONE	2550
ZONA 1	Via	GADIO BARTOLOMEO	2620
ZONA 1	Vicolo	GALANTINO	2630
ZONA 1	Via	GALLARATI AGOSTINO	2640
ZONA 1	Piazza	GALLINA ALESSANDRO	2690
ZONA 1	Corso	GARIBALDI GIUSEPPE	2700
ZONA 1	Via	GARIBOTTI GIUSEPPE	2720
ZONA 1	Via	GATTI BERNARDINO	2730
ZONA 1	Via	GENALA FRANCESCO	2750

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 1	Via	GENTILE	2760
ZONA 1	Via	GEROMINI FELICE	2780
ZONA 1	Via	GHINAGLIA FERRUCCIO	2810
ZONA 1	Via	GHISLERI ARCANGELO	2830
ZONA 1	Via	GIOCONDA	2870
ZONA 1	Piazza	GIOVANNI XXIII	2890
ZONA 1	Via	GIUSEPPINA (fino al civ. 26/161)	2910
ZONA 1	Via	GOITO	2920
ZONA 1	Via	GRADISCA	2950
ZONA 1	Via	GRADO	2960
ZONA 1	Via	GRAMSCI ANTONIO	2970
ZONA 1	Via	GRANDI GUIDO	2980
ZONA 1	Piazzetta	GUALAZZINI UGO	10182
ZONA 1	Via	GUARNERI DEL GESU'	2990
ZONA 1	Via	GUINDANI VINCENZO	3010
ZONA 1	Via	INGEGNERI MARCANTONIO	3040
ZONA 1	Via	JACINI STEFANO	3020
ZONA 1	Galleria	KENNEDY JOHN FITZGERALD	2670
ZONA 1	Via	LAMO ALESSANDRO	3100
ZONA 1	Via	LAMPRIDIO BENEDETTO	3110
ZONA 1	Via	LANAIOLI	3120
ZONA 1	Via	LANDRIANI ALESSANDRO	3140
ZONA 1	Via	LARGA	3150
ZONA 1	Vicolo	LAURETANO	3160
ZONA 1	Via	LEVI EZIO	3200
ZONA 1	Piazza	LODI	3250
ZONA 1	Via	LOMBARDINI ELIA	3270
ZONA 1	Via	LONATI GIOVANNI	3280
ZONA 1	Via	MACCHI MAURO	3350
ZONA 1	Via	MAGENTA	3410
ZONA 1	Via	MALOMBRA RICCARDO	3450
ZONA 1	Via	MANINI	3470
ZONA 1	Via	MANNA RUGGERO	3490
ZONA 1	Via	MANTOVA (fino al civ 28/133)	3500
ZONA 1	Via	MANZONI ALESSANDRO	3510
ZONA 1	Piazza	MARCONI GUGLIELMO	3530
ZONA 1	Via	MARMOLADA	3560
ZONA 1	Via	MARTIRI DI SCLEMO	3580
ZONA 1	Via	MASSAROTTI ANGELO	3610
ZONA 1	Corso	MATTEOTTI GIACOMO	3620
ZONA 1	Vicolo	MAURINO	3630
ZONA 1	Corso	MAZZINI GIUSEPPE	3660
ZONA 1	Via	MELONE ALTOBELLO	3690
ZONA 1	Via	MERCATELLO	3700
ZONA 1	Via	MILAZZO	3770
ZONA 1	Via	MINZONI GIOVANNI	3810
ZONA 1	Via	MONTE GRAPPA	3850
ZONA 1	Via	MONTE NERO	3870
ZONA 1	Via	MONTELLO	3860

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 1	Via	MONTEVERDI CLAUDIO	3880
ZONA 1	Via	MONTI ANGELO	3890
ZONA 1	Largo	MORENI FABIO	10071
ZONA 1	Via	MORSENTI ANGELO	3920
ZONA 1	Via	MOSA	3930
ZONA 1	Via	NOVATI FRANCESCO	4040
ZONA 1	Via	OBERDAN GUGLIELMO	4050
ZONA 1	Via	OSCASALI	4160
ZONA 1	Via	OTTOLINI ANGELO	4190
ZONA 1	Piazza	PADELLA	4210
ZONA 1	Largo	PAGLIARI GIACOMO	4220
ZONA 1	Via	PALATINA	7170
ZONA 1	Via	PALESTRO	4230
ZONA 1	Via	PALIO DELL'OCA	4240
ZONA 1	Via	PALLAVICINO UBERTO	4250
ZONA 1	Via	PARADISO	4280
ZONA 1	Via	PASUBIO	4310
ZONA 1	Via	PATECCHIO GHERARDO	4320
ZONA 1	Via	PECORARI FRANCESCO	4340
ZONA 1	Via	PEDONE GASPARE	4350
ZONA 1	Via	PERI ANGELO	4380
ZONA 1	Via	PERNICE ALFREDO	4390
ZONA 1	Via	PERSICO (fino al civ. 39/40)	4410
ZONA 1	Vicolo	PERTUSIO	4420
ZONA 1	Via	PIAVE	4460
ZONA 1	Via	PLASIO GIOVAN BATTISTA	4520
ZONA 1	Via	PLATINA GIOVANNI MARIA	4540
ZONA 1	Viale	PO	4550
ZONA 1	Via	POFFACANE	4570
ZONA 1	Via	POLLUCE	4580
ZONA 1	Via	PONCHIELLI AMILCARE	4590
ZONA 1	Largo	PORTA CARLO	4620
ZONA 1	Via	PORTA DEL TEMPIO	4630
ZONA 1	Via	PORTA MARZIA	4640
ZONA 1	Via	PORTA PO VECCHIA	4650
ZONA 1	Vicolo	PORTA SAN LUCA	10184
ZONA 1	Via	PORTINARI DEL PO	4660
ZONA 1	Via	PROTTI ALDO	10174
ZONA 1	Piazza	QUATTRO NOVEMBRE	4720
ZONA 1	Via	RACCHETTA	4740
ZONA 1	Via	RADAELLI GIOVANNI	4750
ZONA 1	Via	RAIMONDI ELISEO	4770
ZONA 1	Via	RATTI MONS. GIULIO	4780
ZONA 1	Via	REDEGATTI	4790
ZONA 1	Via	REGINA TEODOLINDA	4800
ZONA 1	Via	RICCA BERNARDINO	4820
ZONA 1	Via	RIGOTTI CARLO	4840
ZONA 1	Piazza	RISORGIMENTO	4870
ZONA 1	Via	RIZZI ANTONIO	4900

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 1	Via	ROBOLOTTI FRANCESCO	4910
ZONA 1	Piazza	ROMA	4920
ZONA 1	Via	RONCHI	4930
ZONA 1	Via	SABOTINO	4990
ZONA 1	Via	SACCHI ETTORE	5000
ZONA 1	Via	SALOMONI MELCHIORRE	5050
ZONA 1	Via	SAN BASSANO	5140
ZONA 1	Via	SAN FILIPPO	7210
ZONA 1	Via	SAN GALLO	5220
ZONA 1	Via	SAN GIROLAMO	5230
ZONA 1	Via	SAN GIUSEPPE	5240
ZONA 1	Via	SAN LORENZO	5260
ZONA 1	Via	SAN MARCO	5280
ZONA 1	Via	SAN MARTINO	5300
ZONA 1	Piazza	SAN MICHELE	5310
ZONA 1	Piazza	SAN PANTALEONE	7470
ZONA 1	Piazza	SAN PAOLO	5340
ZONA 1	Piazza	SAN PIETRO	5350
ZONA 1	Via	SAN SALVATORE	5390
ZONA 1	Via	SAN SIRO	5420
ZONA 1	Via	SAN TOMASO	5430
ZONA 1	Via	SANTA BARBARA	5120
ZONA 1	Piazza	SANTA LUCIA	5270
ZONA 1	Via	SANTA MARIA IN BETLEM	5290
ZONA 1	Contrada	SANTA TECLA	10058
ZONA 1	Piazza	SANT'ABBONDIO	5070
ZONA 1	Piazza	SANT'AGOSTINO	5080
ZONA 1	Piazza	SANT'ANGELO	5100
ZONA 1	Via	SANT'ANTONIO DEL FUOCO	5110
ZONA 1	Piazza	SANT'ANTONIO MARIA ZACCARIA	6430
ZONA 1	Via	SANT'ERASMO	5190
ZONA 1	Piazza	SANT'OMOBONO	5320
ZONA 1	Via	SANT'OMOBONO	5330
ZONA 1	Largo	SARPI PAOLO	5460
ZONA 1	Via	SATURNO	5470
ZONA 1	Via	SFONDRATI NICOLO'	5580
ZONA 1	Via	SICARDO VESCOVO	5600
ZONA 1	Via	SOLFERINO	5640
ZONA 1	Via	SOMMI PICENARDI GALEAZZO	5660
ZONA 1	Via	SPALATO	5680
ZONA 1	Via	SPECIANO CESARE	5690
ZONA 1	Via	SPERANZA CARLO	5700
ZONA 1	Via	STAUFFER WALTER	5990
ZONA 1	Piazza	STAZIONE	5740
ZONA 1	Via	STELLA	5760
ZONA 1	Via	STENICO	5770
ZONA 1	Piazza	STRADIVARI ANTONIO (GIA' CAVOUR)	1700
ZONA 1	Via	STRETTA CORTA	5790
ZONA 1	Vicolo	STRETTO	5810

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 1	Via	TAGLIAMENTO	5820
ZONA 1	Via	TEDALDI FORES CARLO	5830
ZONA 1	Via	TIBALDI GAETANO	5850
ZONA 1	Via	TINTI ERMELINDA	5890
ZONA 1	Via	TOFANE	5900
ZONA 1	Via	TOMBINO	5930
ZONA 1	Via	TORRIANI JANELLO	5970
ZONA 1	Vicolo	TRAVERSO	6000
ZONA 1	Via	TRE RE	6050
ZONA 1	Via	TREBBIA	6020
ZONA 1	Via	TRECCHI SIGISMONDO	6030
ZONA 1	Viale	TRENTO TRIESTE	6040
ZONA 1	Via	TROTTI GIOVAN BATTISTA	6070
ZONA 1	Via	UGOLANI DATI	6090
ZONA 1	Via	UMILIATI	6100
ZONA 1	Via	UNDICI FEBBRAIO	6110
ZONA 1	Corso	VACHELLI PIETRO	6120
ZONA 1	Via	VALCARENCHI PAOLO	6150
ZONA 1	Via	VALVERDE	6220
ZONA 1	Corso	VENTI SETTEMBRE	6260
ZONA 1	Galleria	VENTICINQUE APRILE	2680
ZONA 1	Piazza	VENTIQUATTRO MAGGIO	6270
ZONA 1	Via	VERDI GIUSEPPE	6290
ZONA 1	Via	VERSECCHI	6300
ZONA 1	Piazza	VIDA MARCO GEROLAMO	6310
ZONA 1	Via	VILLA GLORI	6320
ZONA 1	Via	VIRGILIO	6350
ZONA 1	Corso	VITTORIO EMANUELE II	6390
ZONA 1	Via	VOGHERA LUIGI	6400
ZONA 1	Via	VOLTURNO	6420
ZONA 1	Via	ZARA	6470

ZONA 2

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Via	ABBA GIUSEPPE CESARE	10032
ZONA 2	Via	ADDA	40
ZONA 2	Via	ADIGE	50
ZONA 2	Via	AFFAITATI	70
ZONA 2	Via	AGAZZINA	80
ZONA 2	Via	AGLI SCALI	5490
ZONA 2	Via	AGLIO AGOSTINO	90
ZONA 2	Via	AGOSTA CRISTOFORO	10029
ZONA 2	Via	AL DEPURATORE	10101
ZONA 2	Piazza	ALBERO DELLA LIBERTA'	7250
ZONA 2	Via	ALENI TOMMASO	120
ZONA 2	Via	ALIERI GIACOMO	140
ZONA 2	Via	AMADEI GIUSEPPE	160
ZONA 2	Piazza	AMIGONI DON FRANCO	10165
ZONA 2	Via	ANGUSTA	210
ZONA 2	Via	ANIENSE	220
ZONA 2	Via	ANSELMI ALESSANDRO	240
ZONA 2	Via	ANTICHE FORNACI	10024
ZONA 2	Via	AQUILEIA	290
ZONA 2	Via	ARATA FRANCESCO	310
ZONA 2	Via	ARCHITETTI DATTARO	2220
ZONA 2	Via	ARDIGO' ROBERTO	320
ZONA 2	Via	ARGINE PANIZZA	350
ZONA 2	Via	ASPROMONTE	7090
ZONA 2	Via	ASSI MONS. ENRICO	10134
ZONA 2	Via	BAREZZI BAREZZO	490
ZONA 2	Via	BARGONI ANGELO	500
ZONA 2	Via	BARONIO TEODORO	510
ZONA 2	Via	BAROSI ANTONIO	520
ZONA 2	Via	BASSI FRANCESCO MARIA	530
ZONA 2	Via	BELGIARDINO	590
ZONA 2	Largo	BENINI RODOLFO	670
ZONA 2	Via	BERENZI ANGELO	690
ZONA 2	Via	BERGONZI BENEDETTO	720
ZONA 2	Via	BETRI AURELIO	10118
ZONA 2	Via	BEZZECA	10034
ZONA 2	Via	BIAZZI MARIO	6840
ZONA 2	Via	BIBACULO MARCO FURIO	10097
ZONA 2	Via	BIFFI GIAN BATTISTA	740
ZONA 2	Via	BIXIO NINO	7100
ZONA 2	Via	BOCCOLI GIOVAN BATTISTA	810
ZONA 2	Via	BORGO SPERA	900
ZONA 2	Via	BORRONI GIOVANNI ANGELO	910
ZONA 2	Via	BOSCHETTO (fino ai civ. 13/6)	920
ZONA 2	Via	BOSCO (fino al civ. 2/15)	930
ZONA 2	Via	BOTTI ATTILIO	960
ZONA 2	Via	BREDINA	980

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Via	BREDINETTA	10041
ZONA 2	Via	BREMBO	990
ZONA 2	Via	BRENTI FRANCESCO	1000
ZONA 2	Via	BREVE	10014
ZONA 2	Via	BUGADA CARLO	6500
ZONA 2	Via	BUOSO DA DOVARA (dal civ. 55/62)	1020
ZONA 2	Via	BUSETTI GIANBATTISTA	1040
ZONA 2	Via	CA' DEL FERRO	1090
ZONA 2	Via	CA' DEL VESCOVO	1100
ZONA 2	Via	CABRINI ANGELO	1050
ZONA 2	Piazza	CACCIA ALESSANDRO	1060
ZONA 2	Via	CACCIATORI DELLE ALPI	1070
ZONA 2	Via	CADUTI DEL BORGO	1140
ZONA 2	Via	CAFFI MARGHERITA	1150
ZONA 2	Via	CALATAFIMI	10033
ZONA 2	Via	CALCIATI CESARE	1170
ZONA 2	Via	CALDARA POLIDORO	1180
ZONA 2	Via	CALIPARI NICOLA	10153
ZONA 2	Via	CALVI GIOVANNI	1190
ZONA 2	Via	CAMPESTRE	10104
ZONA 2	Via	CAMPO FIORE	1240
ZONA 2	Via	CANTIERE	1260
ZONA 2	Via	CAPODISTRIA	7110
ZONA 2	Piazza	CAPPELLANI MILITARI	1310
ZONA 2	Piazza	CAPPI GIUSEPPE	6330
ZONA 2	Via	CAPRERA	1340
ZONA 2	Via	CARENA CESARE	1360
ZONA 2	Via	CARINI LUIGI	1370
ZONA 2	Via	CARPENA	1400
ZONA 2	Via	CARSO	1410
ZONA 2	Via	CASCINA CORTE	10178
ZONA 2	Via	CASCINA SPALLE	10110
ZONA 2	Via	CASCINETTO	7530
ZONA 2	Via	CASTELBASSO	1440
ZONA 2	Via	CASTELBELLO	1450
ZONA 2	Via	CASTELCHIARO	1460
ZONA 2	Via	CASTELFIORITO	1470
ZONA 2	Via	CASTELFORTE	1480
ZONA 2	Via	CASTELLALTO	1490
ZONA 2	Via	CASTELLETTO	1510
ZONA 2	Via	CASTELMONTE	1530
ZONA 2	Via	CASTELNUOVO	1540
ZONA 2	Via	CASTELPIANO	1550
ZONA 2	Via	CASTELSERENO	1560
ZONA 2	Via	CASTELVECCHIO	1570
ZONA 2	Via	CATTANEO CARLO	1590
ZONA 2	Via	CATTAPANE LUCA	1600
ZONA 2	Via	CAVALLARA	1650
ZONA 2	Via	CAVO CERCA	1690

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Via	CAVO COPERTO	7450
ZONA 2	Piazza	CAZZANI GIOVANNI	1710
ZONA 2	Via	CERIOLE GASPARE	1760
ZONA 2	Via	CESURA DANZIO	7290
ZONA 2	Via	CHIAPPARI LAZZARO	1790
ZONA 2	Via	CHIESE	1830
ZONA 2	Via	CICOGNARA ANTONIO	1850
ZONA 2	Via	CIRIA	1890
ZONA 2	Piazza	CISALPINA	1900
ZONA 2	Via	CISORIO LUIGI	10137
ZONA 2	Via	COL DI LANA	1930
ZONA 2	Via	COMMENDA DI MALTA	1990
ZONA 2	Viale	CONCORDIA	2020
ZONA 2	Via	CORDANI SERENO	10112
ZONA 2	Via	CORRADINO NICOLO'	2040
ZONA 2	Via	CORTE	2050
ZONA 2	Via	COSTA ANDREA	2070
ZONA 2	Via	CREMA	2120
ZONA 2	Via	CREMONELLA	2130
ZONA 2	Via	CREMONINI BIANCHI GIUSEPPE	2140
ZONA 2	Via	DARLERIO CARLO	2210
ZONA 2	Via	DE BECI LORENZO	10026
ZONA 2	Piazza	DE LERA BERNARDINO	2240
ZONA 2	Via	DE' ROMANI GIOVANNI	2260
ZONA 2	Via	DEGLI ACERI	20
ZONA 2	Via	DEGLI ARENILI	330
ZONA 2	Via	DEGLI ARGINI	360
ZONA 2	Via	DEGLI OLMI	4090
ZONA 2	Via	DEGLI ONTANI	4120
ZONA 2	Via	DEGLI OPIFICI	4130
ZONA 2	Via	DEGLI ORTI ROMANI	4150
ZONA 2	Via	DEGLI OSPEDALIERI	10147
ZONA 2	Largo	DEGLI SPORTIVI	10103
ZONA 2	Via	DEI BOMBICI	7120
ZONA 2	Via	DEI BURCHIELLI	1030
ZONA 2	Piazza	DEI CAMILLIANI	1210
ZONA 2	Via	DEI CAPPUCCINI	10022
ZONA 2	Via	DEI CARBONARI	7030
ZONA 2	Via	DEI CILIEGI	10152
ZONA 2	Via	DEI CIPRESSI	1880
ZONA 2	Via	DEI CLASSICI	1920
ZONA 2	Via	DEI COMIZI AGRARI (fino al civ. 10)	7140
ZONA 2	Via	DEI FERROVIERI CADUTI	2450
ZONA 2	Via	DEI FORNACIAI	2560
ZONA 2	Via	DEI FRASSINI	2590
ZONA 2	Via	DEI GARIBALDINI	2710
ZONA 2	Via	DEI GERANI	2770
ZONA 2	Via	DEI LONGOBARDI	7150
ZONA 2	Via	DEI MANISCALCHI	3480

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Pista	DEI MOURÒON	10194
ZONA 2	Via	DEI MUGHETTI	3940
ZONA 2	Via	DEI NASTURZI	3970
ZONA 2	Via	DEI NAVAROLI	3990
ZONA 2	Via	DEI NAVIGATORI PADANI	4000
ZONA 2	Piazza	DEI PATRIOTI	4330
ZONA 2	Via	DEI PESCATORI	4440
ZONA 2	Via	DEI PIOPPI	4490
ZONA 2	Via	DEI PRATI	4700
ZONA 2	Via	DEI SALICI	5030
ZONA 2	Via	DEI TIGLI	5870
ZONA 2	Via	DEI VIANDANTI	10185
ZONA 2	Via	DEL CHIESOTTO	10015
ZONA 2	Via	DEL DAZIO	10141
ZONA 2	Via	DEL MACELLO	3360
ZONA 2	Via	DEL QUADRIFOGLIO	10082
ZONA 2	Via	DEL TRIFOGLIO	10083
ZONA 2	Parco	DEL VOLONTARIATO	10183
ZONA 2	Via	DELLA CERAMICA	10062
ZONA 2	Via	DELLA COOPERAZIONE	10053
ZONA 2	Piazza	DELLA CROCE ROSSA	10079
ZONA 2	Via	DELLA VECCHIA DOGANA	10123
ZONA 2	Via	DELL'ANGELO	190
ZONA 2	Via	DELL'ANNONA	230
ZONA 2	Via	DELL'AQUILA	7300
ZONA 2	Via	DELLE ACQUE	30
ZONA 2	Via	DELLE MARGHERITE	3540
ZONA 2	Piazza	DELLE ORTENSIE	4140
ZONA 2	Via	DELLE PRIMULE	4710
ZONA 2	Piazza	DELLE TRAMVIE	10055
ZONA 2	Via	DELLE VERBENE	6280
ZONA 2	Via	DELL'INNOVAZIONE DIGITALE	10189
ZONA 2	Via	DI DIO EMMA ALFREDO E ANTONIO	2280
ZONA 2	Via	DIRITTA	2290
ZONA 2	Via	DIVISIONE ACQUI	2300
ZONA 2	Largo	DONATORI TEMPO LIBERO	10167
ZONA 2	Via	ENDERTA'	2350
ZONA 2	Via	ERIDANO	2360
ZONA 2	Via	FATEBENEFRAPELLI	7310
ZONA 2	Via	FAZIOLI ERNESTO	10135
ZONA 2	Via	FERRABO'	2400
ZONA 2	Via	FERRAGNI LUCIANO	2410
ZONA 2	Via	FERRAGNI ODOARDO	2420
ZONA 2	Via	FERRARI JACOPO	2430
ZONA 2	Via	FEZZI ELDA	10109
ZONA 2	Via	FILZI FABIO	2470
ZONA 2	Via	FLAMINIA	2490
ZONA 2	Via	FONTANA ANTONIO	2530
ZONA 2	Via	FRANK ANNA	2570

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Via	FRATELLI BANDIERA	470
ZONA 2	Via	FRATELLI CAIROLI	1160
ZONA 2	Via	FRATELLI CERVI	1770
ZONA 2	Via	FRATELLI ROSSELLI	4960
ZONA 2	Via	FULCHERIA	2610
ZONA 2	Via	GALLAZZI ALESSANDRO	2650
ZONA 2	Via	GALLETTI ALFREDO	1270
ZONA 2	Via	GELSOMINO	2740
ZONA 2	Via	GHIDONI GALEAZZO	2800
ZONA 2	Via	GHISI MARTINO	2820
ZONA 2	Via	GIARDINO	2850
ZONA 2	Via	GIOVANNI DA PORDENONE	10028
ZONA 2	Via	GOLDANI OSVALDO	10191
ZONA 2	Via	GORIZIA	2940
ZONA 2	Via	GUERRINI GIACOMO	3000
ZONA 2	Vicolo	INTERNO	3050
ZONA 2	Via	JULIA	3070
ZONA 2	Via	LAGO GERUNDO	3080
ZONA 2	Via	LAMBRI STEFANO	10027
ZONA 2	Via	LAMBRO	3090
ZONA 2	Via	LANCETTI VINCENZO	3130
ZONA 2	Via	LAZZARI COSTANTINO	3170
ZONA 2	Via	LEGIONE CECCOPIERI	3190
ZONA 2	Parco	LEVI MONTALCINI RITA	10192
ZONA 2	Via	LITTA ALESSANDRO	3220
ZONA 2	Via	LODI MORA	3260
ZONA 2	Parco	LORD BADEN POWELL	10166
ZONA 2	Via	LORETO	3290
ZONA 2	Via	LUCCHINI	3300
ZONA 2	Via	LUGARI NICOLO'	10089
ZONA 2	Via	LUGO	3310
ZONA 2	Via	LUNGASTRETTA	3320
ZONA 2	Piazzale	LUZZARA DOMENICO	10154
ZONA 2	Via	MADONNINA	3370
ZONA 2	Via	MAFFEZZOLI GIOVANNI	3390
ZONA 2	Via	MAFFI MAFFINO	7160
ZONA 2	Via	MAGAZZINI GENERALI	3400
ZONA 2	Via	MAGNANI CRISTOFORO	3420
ZONA 2	Via	MALAGAVAZZO CORIOLANO	10048
ZONA 2	Via	MANFREDINI GIOVANNI	3460
ZONA 2	Via	MANTOVA (dal civ. 34/135 al civ. 54/141)	3500
ZONA 2	Via	MARSALA	7480
ZONA 2	Via	MARZANO	3590
ZONA 2	Via	MASSAIA CARD. GUGLIELMO	3600
ZONA 2	Via	MELLA	3680
ZONA 2	Via	MENTANA	7320
ZONA 2	Piazza	MERISI MICHELANGELO	3710
ZONA 2	Via	MERULA TARQUINIO	3720

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Piazza	MIGLIAVACCA SEBASTIANO	3740
ZONA 2	Via	MILANO (fino al civ. 5/12f)	3760
ZONA 2	Via	MINCIO	3790
ZONA 2	Via	MINUTI CARLO	3800
ZONA 2	Piazza	MIRABELLO	3820
ZONA 2	Via	MIRADORI LUIGI	3830
ZONA 2	Via	MOCCHINO ALBERTO	6880
ZONA 2	Via	MONVISO	10040
ZONA 2	Via	MORBASCO	3900
ZONA 2	Via	MORETTI CRISTOFORO	3910
ZONA 2	Via	MOSCONI MONS. NATALE	10136
ZONA 2	Via	NATALI GIOVAN BATTISTA	3980
ZONA 2	Via	NAVIGLIO (fino al civ. 37)	4010
ZONA 2	Via	NEGRONI PIETRO	10049
ZONA 2	Via	NERI PIETRO	4020
ZONA 2	Via	NOVASCONI ANTONIO	4030
ZONA 2	Via	OFFREDI	4060
ZONA 2	Via	OGLIO	4070
ZONA 2	Via	OLDOINI GREGORIO	10088
ZONA 2	Via	OLIVIERI ALESSIO	10050
ZONA 2	Via	OLONA	4100
ZONA 2	Via	OSPEDALETTO	10035
ZONA 2	Via	PALOSCA	10054
ZONA 2	Via	PAMPURINO ALESSANDRO	10025
ZONA 2	Via	PANNI LEONIDA	4260
ZONA 2	Via	PAOLUCCI DE' CALBOLI FOLCIERI	4270
ZONA 2	Via	PAVIA	10171
ZONA 2	Via	PEDRATTI IGNAZIO	4360
ZONA 2	Via	PENNELLI	4370
ZONA 2	Via	PIAZZI CARLO	4470
ZONA 2	Via	PIEMONTE LOMBARDO	7200
ZONA 2	Via	PIPPIA	4500
ZONA 2	Via	PISONE ALESSANDRO	4510
ZONA 2	Via	PLATANI	4530
ZONA 2	Via	PLEBISCITO	10038
ZONA 2	Via	POFFA GIOVANNI FRANCESCO	4560
ZONA 2	Via	POSTUMIA (fino al civ. 81/146)	4680
ZONA 2	Via	POZZOLI TARQUINIO	4690
ZONA 2	Piazza	PRATO VERDE	10081
ZONA 2	Via	PRIMO MAGGIO	6640
ZONA 2	Largo	PRIORI EMILIO	4170
ZONA 2	Via	RABBONI GIUSEPPE	4730
ZONA 2	Largo	RAGAZZI DEL '99	4760
ZONA 2	Via	RASTELLI VITO	10133
ZONA 2	Via	REBUSCHINI BEATO ENRICO	10126
ZONA 2	Via	RIALTO	4810
ZONA 2	Via	RIPARI PIETRO	4850
ZONA 2	Via	RIPOSO NUOVA	10036
ZONA 2	Via	RIVA FREDDA	4880

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Via	RIVELLI GALEAZZO	4890
ZONA 2	Via	ROSARIO	4940
ZONA 2	Via	ROVERETO	4970
ZONA 2	Via	RUFFINI DANTE	10067
ZONA 2	Via	SABBIE	10172
ZONA 2	Via	SACCO E VANZETTI	5010
ZONA 2	Via	SAMMACHINI ORAZIO	5060
ZONA 2	Via	SAN BERNARDO	5150
ZONA 2	Via	SAN CAMILLO	7390
ZONA 2	Via	SAN FRANCESCO D'ASSISI	5210
ZONA 2	Via	SAN ROCCO (fino al civ. 17/40)	5380
ZONA 2	Via	SAN SEBASTIANO	5410
ZONA 2	Via	SAN ZENO	5440
ZONA 2	Via	SANTA CATERINA	7330
ZONA 2	Via	SANTA CROCE	5180
ZONA 2	Via	SANT'AMBROGIO	5090
ZONA 2	Via	SARDAGNA EMANUELE	5450
ZONA 2	Parco	SARTORI IGINIO	10075
ZONA 2	Via	SAURO NAZARIO	5480
ZONA 2	Via	SCOTTI LUDOVICO	5500
ZONA 2	Via	SECCHI LUIGI	5510
ZONA 2	Via	SELERONI GIOVANNI	5530
ZONA 2	Via	SEMINARIO	5540
ZONA 2	Via	SERAFINA	5550
ZONA 2	Via	SERIO	5560
ZONA 2	Via	SESTO (fino al civ. 38/41)	5570
ZONA 2	Via	SFORZA FRANCESCO	5590
ZONA 2	Via	SIGNORI ETTORE	5610
ZONA 2	Via	SOLDI ESILDE	5620
ZONA 2	Via	SOLDI FIORINO	10111
ZONA 2	Via	SOLDI FRANCESCO	5630
ZONA 2	Via	SOLOMOS DIONISO	7220
ZONA 2	Piazza	SOMENZI TOMMASO	5650
ZONA 2	Via	STANGA	5730
ZONA 2	Via	TICINO	5860
ZONA 2	Parco	TOGNAZZI UGO	10105
ZONA 2	Via	TOLMEZZO	5910
ZONA 2	Via	TOLMINO	5920
ZONA 2	Via	TOME' GIUSEPPE	10130
ZONA 2	Via	TONANI AMEDEO	5940
ZONA 2	Via	TOTI ENRICO	5980
ZONA 2	Via	TRATTATI DI ROMA	10149
ZONA 2	Via	TRAVESIO GIOVANNI	6010
ZONA 2	Via	TURATI FILIPPO	6080
ZONA 2	Via	VAL DI PADO	7240
ZONA 2	Via	VECCHIA	6240
ZONA 2	Via	VERTUA FELICE GIUSEPPE	10124
ZONA 2	Via	VILLA ANGIOLINA	10018
ZONA 2	Via	VILLETTA	6340

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 2	Via	VILLINO BIANCO	7490
ZONA 2	Largo	VISCONTI BIANCA MARIA	6360
ZONA 2	Via	VITALI GIOVAN BATTISTA	6370
ZONA 2	Via	VITTORI CARLO	6380
ZONA 2	Via	VOLONTARI DEI VOSGI	7340
ZONA 2	Via	ZAIST GIOVAN BATTISTA	6440
ZONA 2	Via	ZANI ANDREA	6450
ZONA 2	Via	ZAPPONI GIUSEPPE	6460
ZONA 2	Piazza	ZELIOLI LANZINI ENNIO	7280

ZONA 3

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 3	Via	ABBADIA	10
ZONA 3	Via	ACERBI CARLO	10151
ZONA 3	Via	ACQUAFERMA	6810
ZONA 3	Via	ACQUAVIVA	7080
ZONA 3	Via	AGRESTE	6720
ZONA 3	Via	ALLENDE SALVADOR	150
ZONA 3	Via	ARGENTIERI ALFEO	340
ZONA 3	Via	ASILO	410
ZONA 3	Via	ASTORI MONS. GUIDO	10092
ZONA 3	Piazza	ATLETI AZZURRI D'ITALIA	10043
ZONA 3	Via	BAGNARA	430
ZONA 3	Via	BANDELLO MATTEO	460
ZONA 3	Via	BASIOLA MARIO	10076
ZONA 3	Via	BASSIANO GIOVANNI	10069
ZONA 3	Via	BASTIDA	10042
ZONA 3	Via	BATTAGLIONE	540
ZONA 3	Via	BELLO' DON CARLO	10100
ZONA 3	Via	BERGAMASCHI DIOMEDE	700
ZONA 3	Via	BERGAMO (dai civ. 109/126)	710
ZONA 3	Via	BERNAMONTI DANTE	6580
ZONA 3	Largo	BIANCHI ISIDORO	10019
ZONA 3	Via	BIRAGA	770
ZONA 3	Via	BISSOLINA	10021
ZONA 3	Via	BONEMERSE	850
ZONA 3	Via	BONETTI CARLO	10116
ZONA 3	Via	BONISOLO	10061
ZONA 3	Via	BONIZONE	860
ZONA 3	Via	BOSCHETTO (dai civ. 10/15)	920
ZONA 3	Via	BOSCO (dal civ. 4)	930
ZONA 3	Via	BOSCONI	940
ZONA 3	Via	BOTTI RENZO	6710
ZONA 3	Via	BRAGADINI GUIDO	6520
ZONA 3	Via	BRESCIA (dal civ.104/197)	1010
ZONA 3	Via	BRODOLINI GIACOMO	6660
ZONA 3	Via	BUOZZI BRUNO	6700
ZONA 3	Via	BUSADA	10145
ZONA 3	Via	BUSINI MARIO	7010
ZONA 3	Via	CA' DEL BINDA	1080
ZONA 3	Via	CA' DELL'ORGANO	10164
ZONA 3	Via	CA' MAGRA	10163
ZONA 3	Via	CA' ROTTE	1390
ZONA 3	Via	CADUTI DEL COL DEL LYS	6730
ZONA 3	Piazza	CADUTI DEL LAVORO	7420
ZONA 3	Viale	CAMBONINO	4610
ZONA 3	Via	CAMPANELLA	10144
ZONA 3	Via	CAMPO SANTO	1250
ZONA 3	Via	CAMPODOSSO	1230


ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 3	Via	CANOVETTA	7440
ZONA 3	Via	CANTONE	1280
ZONA 3	Via	CARBONERA	1350
ZONA 3	Via	CARLETTI ANNIBALE	6530
ZONA 3	Via	CARPENELLA	6770
ZONA 3	Via	CASALMAGGIORE	1420
ZONA 3	Via	CASANOVA	1430
ZONA 3	Via	CASCINA SANT'ELENA	10117
ZONA 3	Via	CASELLA	10084
ZONA 3	Via	CASTAGNA	10086
ZONA 3	Via	CASTELLEONE (dal civ. 49/108)	1500
ZONA 3	Via	CASTELVERDE	1580
ZONA 3	Via	CAUDANA FEDERICO	1620
ZONA 3	Via	CENTRO	1730
ZONA 3	Via	CICLABILE DEL BOSCO	10188
ZONA 3	Via	CICLABILE DELLA POSTUMIA	10187
ZONA 3	Via	CLARO GIULIO	6830
ZONA 3	Via	COLATORE MALAZZINA	10121
ZONA 3	Via	COLLEGIO	1940
ZONA 3	Via	COLOMBARA	1970
ZONA 3	Via	COLOMBI BORDE FRANCESCO	7000
ZONA 3	Via	CONTI VINCENZO	10090
ZONA 3	Via	CORAZZI PAOLO	10096
ZONA 3	Via	CORAZZINI SERGIO	7060
ZONA 3	Via	CORTE DE' MONACI	10023
ZONA 3	Via	COSTONE DI MEZZO	2080
ZONA 3	Via	COSTONE DI SOPRA	2090
ZONA 3	Via	COSTONE DI SOTTO	2100
ZONA 3	Via	COSTONINO	2110
ZONA 3	Via	CRESPI GIOVAN BATTISTA	6650
ZONA 3	Via	CROCE GRANDE	2150
ZONA 3	Via	CROCILE	2160
ZONA 3	Parco	CROTTI ROMOLO	10197
ZONA 3	Via	D'ACQUISTO SALVO	6550
ZONA 3	Via	DE' BERENZANI	680
ZONA 3	Via	DE' CAPRIOLI	6800
ZONA 3	Via	DE CAROLIS VINCENZO	10017
ZONA 3	Parco	DEGLI ALPINI	10115
ZONA 3	Via	DEGLI ANTICHI BUDRI	10102
ZONA 3	Via	DEGLI ARTIGIANI	7360
ZONA 3	Via	DEI BIANCOSPINI	10176
ZONA 3	Via	DEI CELTI	7130
ZONA 3	Via	DEI COMIZI AGRARI (dal civ. 12)	7140
ZONA 3	Via	DEI GELSI	10168
ZONA 3	Via	DEI MAESTRI MURATORI	3380
ZONA 3	Via	DEI PARTIGIANI	6760
ZONA 3	Via	DEI SABBIONI	10148
ZONA 3	Via	DEL BIONDO	760
ZONA 3	Via	DEL BROLO	10127

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 3	Via	DEL CARROCCIO	6610
ZONA 3	Via	DEL COMMERCIO	10156
ZONA 3	Via	DEL CONVENTO	10161
ZONA 3	Via	DEL FOSSADONE	10046
ZONA 3	Via	DEL MAGGENGO	6740
ZONA 3	Via	DEL MARIS	3550
ZONA 3	Via	DEL NEGROMANTE	10070
ZONA 3	Via	DEL PORTO	4670
ZONA 3	Via	DELLA CASTELLA	6600
ZONA 3	Via	DELLA CONCA	2010
ZONA 3	Via	DELLA DARSENA	10173
ZONA 3	Via	DELLA FOGARINA	10138
ZONA 3	Via	DELLA RONDINE	10142
ZONA 3	Piazza	DELLA SORGENTE	7400
ZONA 3	Via	DELL'AEROPORTO	60
ZONA 3	Piazza	DELL'AGRICOLTURA	7500
ZONA 3	Via	DELL'ARTIGIANATO	10155
ZONA 3	Via	DELLE FARNIE	10179
ZONA 3	Via	DELLE FIAMME GIALLE	10159
ZONA 3	Via	DELLE FORZE ARMATE	10170
ZONA 3	Via	DELLE INDUSTRIE	3030
ZONA 3	Via	DELLE LANCHE	10139
ZONA 3	Via	DELLE QUERCE	10065
ZONA 3	Via	DELLE ROBINIE	10169
ZONA 3	Via	DELLE SERRE	10177
ZONA 3	Via	DELLE VIGNE	10131
ZONA 3	Via	DELLE VIOLE	10129
ZONA 3	Via	DI VITTORIO GIUSEPPE	6670
ZONA 3	Via	DIOTTI GIUSEPPE	6900
ZONA 3	Piazza	DOSSENA ALCEO	6920
ZONA 3	Via	DOSSETTO	2320
ZONA 3	Via	DOSSO	7430
ZONA 3	Via	DRAGONI CRISTOFORO	10091
ZONA 3	Via	ERNO	2370
ZONA 3	Lungopo	EUROPA	3330
ZONA 3	Via	EX FELTRINELLI	10157
ZONA 3	Via	FALCONE GIOVANNI E BORSELLINO PAOLO	10150
ZONA 3	Pista	FERRARI ALFO E PEDRONI SILVIO	10158
ZONA 3	Via	FERRARONI PIERO	10120
ZONA 3	Via	FLORES MARIO	6540
ZONA 3	Via	FORMIS ANGELO	6570
ZONA 3	Via	FRA' GHERARDO	2580
ZONA 3	Via	FRATELLI D'ITALIA	6560
ZONA 3	Via	FREGALINO	2600
ZONA 3	Via	GAETANI DANIELE	10122
ZONA 3	Via	GALEOTTI SEBASTIANO	6930
ZONA 3	Via	GAZZOLETTO	10098
ZONA 3	Via	GAZZOLO	10073
ZONA 3	Via	GERELLI ENNIO	10180

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 3	Via	GERRE BORGHI	2790
ZONA 3	Via	GIANCRISTOFORO DA ROMA	2840
ZONA 3	Via	GIOVAN PIETRO DA RHO	2900
ZONA 3	Via	GIUSEPPINA (dal civ. 32/199)	2910
ZONA 3	Via	GORRA GIULIO	6950
ZONA 3	Via	GOSI MARTINO	10068
ZONA 3	Via	GRANDI ACHILLE	6680
ZONA 3	Via	GRASSI GUIDO	10132
ZONA 3	Via	INVALIDI DEL LAVORO	10010
ZONA 3	Via	ISACCHI CESARE	6890
ZONA 3	Via	ITIS	10160
ZONA 3	Via	LIUTPRANDO DA CREMONA	3230
ZONA 3	Via	LIVELLI	6790
ZONA 3	Via	LIVRASCO	3240
ZONA 3	Via	LUOGO	3340
ZONA 3	Via	MAESTRI DEL LAVORO	10056
ZONA 3	Via	MAGNASCO ALESSANDRO	6910
ZONA 3	Via	MAINOLDA	10016
ZONA 3	Via	MALAGNINO	3430
ZONA 3	Via	MALCANTONE	3440
ZONA 3	Via	MANDELLI DON FLORO	10108
ZONA 3	Via	MANTOVA (dal civ. 66/143)	3500
ZONA 3	Via	MARASCA BASSA	3520
ZONA 3	Via	MARASCO	7380
ZONA 3	Parco	MARIANI ROSA	10193
ZONA 3	Largo	MARINAI D'ITALIA	10080
ZONA 3	Via	MARTINI PALMIRO	6860
ZONA 3	Via	MARTIRI DI BAGNARA	3570
ZONA 3	Via	MAZZABUE	3640
ZONA 3	Via	MAZZETTO	3650
ZONA 3	Via	MAZZOLARI DON PRIMO	3670
ZONA 3	Via	MIGLIARO	3730
ZONA 3	Via	MIGLIOLI GUIDO	3750
ZONA 3	Via	MILANO (dal civ. 7/12h)	3760
ZONA 3	Via	MIRANDOLA	3840
ZONA 3	Parco	MISANI GIOVANNI	10196
ZONA 3	Via	MODESTI GIUSEPPE	10181
ZONA 3	Via	MOGLIA	10072
ZONA 3	Via	MONTALDI DANILO	10119
ZONA 3	Via	MONTANI GIUSEPPE	10095
ZONA 3	Piazza	MONTESSORI MARIA	10195
ZONA 3	Piazza	MONTI FRANCESCO RICCARDO	6970
ZONA 3	Piazza	MORO ALDO	7350
ZONA 3	Via	MULINO	3950
ZONA 3	Via	MURDACA SERGIO	3960
ZONA 3	Via	NAVIGLIO (dal civ. 43)	4010
ZONA 3	Via	NUVOLONE PANFILO	6980
ZONA 3	Via	OMODEO GIOVANNI	4110
ZONA 3	Via	OSSALENGO	4180

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 3	Via	PALAZZINA	10059
ZONA 3	Via	PARRACACCIA	4290
ZONA 3	Via	PASSIRANO	4300
ZONA 3	Via	PASSOLOMBARDO	6630
ZONA 3	Via	PAULLI GIUSEPPE	7180
ZONA 3	Via	PEDRONI FRANCO GIUSEPPE	7190
ZONA 3	Via	PERSICO (dal civ. 42/61)	4410
ZONA 3	Via	PERUGINO PIETRO	4430
ZONA 3	Via	PICENENGO	4480
ZONA 3	Via	POLI BALDASSARRE	10087
ZONA 3	Via	PORCELLASCO	4600
ZONA 3	Via	POSTUMIA (dal civ. 91/180)	4680
ZONA 3	Via	PRATOCINTO	7020
ZONA 3	Via	QUINZANI BEATA STEFANA	10125
ZONA 3	Via	RIGLIO	4830
ZONA 3	Via	RODI FAUSTINO	6990
ZONA 3	Via	ROGGIA MAFEZZOLA	10107
ZONA 3	Via	ROMANINO GIROLAMO	6940
ZONA 3	Via	RONCOBASSO	10077
ZONA 3	Via	ROSSINI GINO	6590
ZONA 3	Via	SALIMBENE DA PARMA	5040
ZONA 3	Via	SAN BARTOLOMEO	5130
ZONA 3	Via	SAN CARLO BORROMEO	5160
ZONA 3	Via	SAN FELICE	5200
ZONA 3	Via	SAN GEROLDO	7040
ZONA 3	Via	SAN GORGONIO	5250
ZONA 3	Via	SAN PREDENGO	5360
ZONA 3	Via	SAN QUIRICO	5370
ZONA 3	Via	SAN ROCCO (dal civ. 19/48)	5380
ZONA 3	Via	SAN SAVINO	5400
ZONA 3	Via	SANTA CRISTINA	5170
ZONA 3	Via	SANTA MARIA DEL BOSCHETTO	10162
ZONA 3	Via	SEBENICO	10186
ZONA 3	Via	SEGRE' GINO	5520
ZONA 3	Via	SESTO (dal civ. 42/43)	5570
ZONA 3	Via	SETTE CAMINI	6850
ZONA 3	Via	SONSIS GIUSEPPE	10051
ZONA 3	Via	SOTTODOSSO	10094
ZONA 3	Via	SPINADESCO	5710
ZONA 3	Via	STAGNO LOMBARDO	5720
ZONA 3	Via	STAZIONE (CAVATIGOZZI)	5750
ZONA 3	Via	TACITO	7230
ZONA 3	Via	TARTESIO MARCO PAOLO	10114
ZONA 3	Via	TAVERNAZZE	10128
ZONA 3	Via	TEZZE	5840
ZONA 3	Via	TIGOZZO	10031
ZONA 3	Via	TORCHIO	5950
ZONA 3	Via	TRENTACOSTE DOMENICO	6960
ZONA 3	Via	VAIRANI TOMMASO AGOSTINO	10093

ZONA COSAP	TOPONIMO	NOME VIA	idvia
ZONA 3	Via	VAL BREMBANA	6130
ZONA 3	Via	VAL CAMONICA	6140
ZONA 3	Via	VAL SABBIA	6170
ZONA 3	Via	VAL SERIANA	6180
ZONA 3	Via	VAL TELLINA	6190
ZONA 3	Via	VAL TOCE	6200
ZONA 3	Via	VAL TROMPIA	6210
ZONA 3	Via	VALLERANA	6160
ZONA 3	Via	VECCHI AGAMENNONE	6620
ZONA 3	Via	VECCHIO CASELLO	7520
ZONA 3	Via	VERDELLO	10085
ZONA 3	Via	VERZELLETTI ARTURO	7260
ZONA 3	Parco	VIALLI MAFFO	10074
ZONA 3	Via	VILLIRENE	6820
ZONA 3	Via	VISIOLI CARLO DOMENICO	10066
ZONA 3	Via	VOLONTARI DEL SANGUE	6410
ZONA 3	Via	VULPARIOLO	7410
ZONA 3	Via	ZANA NINO GIUSEPPE	7270
ZONA 3	Via	ZOCCO	6480
ZONA 3	Via	ZUCCARI CARLO	6490



Canone Unico Patrimoniale

zona occupazione

- zona 1
- zona 2
- zona 3



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

Canone Unico Patrimoniale

Elenco "zone pubblicità"

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
S.S.	10	
S.S.	45	
S.P.	83	
S.P.	85	
S.S.	87	
S.S.	234	
S.S.	415	
S.S.	498	
Via	ACQUAVIVA	7080
Via	ADDA	40
Via	ADIGE	50
Via	AGAZZINA	80
Via	AGLI SCALI	5490
Via	ALA PONZONE	100
Via	ALBERTONI	110
Via	ALIERI GIACOMO	140
Via	ANGUISSOLA SOFONISBA	200
Via	ANGUSTA	210
Via	ANTICA PORTA TINTORIA	250
Via	ANTICHE FORNACI	10024
Via	ANTICO RODANO	260
Via	APORTI FERRANTE	280
Via	ARALDI ERIZZO PIETRO	300
Via	ARGINE PANIZZA	350
Via	ARISI FRANCESCO	370
Via	ASELLI GASPARE	390
Via	ASTEGIANO LORENZO	420
Piazza	ATLETI AZZURRI D'ITALIA	10043
Via	BALDESIO GIOVANNI	440
Via	BANDELLO MATTEO	460
Via	BARDELLONA	480
Via	BATTISTI CESARE	550
Via	BELCAVEZZO	560
Via	BELFIORE	570
Via	BELFUSO	580
Via	BELLA CHIOPPELLA	600
Via	BELLA ROCCA	610
Via	BELL'ASPA	620
Via	BELLINI MELCHIORRE	630
Via	BELLO' DON CARLO	10100
Via	BELTRAMI EUGENIO	640
Via	BELVEDERE	650

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	BEMBO	660
Via	BERGAMO	710
Via	BERTESI GIACOMO	730
Via	BIAZZI MARIO	6840
Via	BIGNAMI CARLO	750
Largo	BOCCACCIO BOCCACCINO	800
Via	BOLDORI ATTILIO	820
Via	BOLZANO	830
Via	BONIZONE	860
Via	BONOMELLI GEREMIA	870
Via	BORDIGALLO DOMENICO	880
Via	BORGHETTO	890
Via	BORGO SPERA	900
Via	BOSCO	930
Via	BOTTANI GIUSEPPE	950
Via	BREDA	970
Via	BREMBO	990
Via	BRESCIA	1010
Via	BREVE	10014
Via	BUGADA CARLO	6500
Via	BUOSO DA DOVARA	1020
Via	CA' DEL VESCOVO	1100
Via	CADOLINI GIOVANNI	1110
Via	CADORE	1120
Piazza	CADORNA LUIGI	1130
Piazza	CADUTI DEL LAVORO	7420
Via	CALCIATI CESARE	1170
Via	CAMBI BOMBARDA	1200
Corso	CAMPI	1220
Via	CAPELLANA FRANCESCO	1290
Via	CAPITANO DEL POPOLO	1300
Via	CAPRA ALESSANDRO	1330
Via	CARINI LUIGI	1370
Via	CARNEVALI GIOVANNI	1380
Via	CARSO	1410
Via	CASALMAGGIORE	1420
Via	CASCINA CORTE	10178
Via	CASTELLEONE	1500
Via	CAVALCABO' UGOLINO	1630
Via	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	1640
Via	CAVALLI FRANCESCO	1660
Via	CAVALLOTTI FELICE	1670
Via	CAVITELLI LODOVICO	1680
Via	CAVO CERCA	1690
Via	CAVO COPERTO	7450
Corso	CAVOUR CAMILLO (GIA' STRADIVARI)	5780
Piazza	CAZZANI GIOVANNI	1710
Via	CAZZANIGA FULVIO	1720
Via	CERASA	1740

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	CERESOLE	1750
Via	CERIOLI GASPARE	1760
Via	CESARI GAETANO	1780
Via	CHIARA NOVELLA	1800
Via	CHIESE	1830
Via	CHIOSI GIOVANNI	1840
Via	CIRIA	1890
Via	COLLETTA	1950
Via	COLOMBO REALDO	1980
Via	COSTONE DI MEZZO	2080
Via	COSTONE DI SOPRA	2090
Via	COSTONE DI SOTTO	2100
Via	COSTONINO	2110
Via	CREMA	2120
Via	CREMONINI BIANCHI GIUSEPPE	2140
Via	CROTTI ELIO	2170
Via	DA CREMONA GEROLAMO	2180
Via	DANTE	2200
Via	DARLERIO CARLO	2210
Via	DE' BERENZANI	680
Vicolo	DE' FORNI	10045
Via	DE STAURIS RINALDO	2270
Via	DECIA	2230
Via	DEGLI ACERI	20
Via	DEGLI ARENILI	330
Via	DEGLI ARGINI	360
Via	DEGLI ARTIGIANI	7360
Via	DEGLI IPPOCASTANI	3060
Via	DEGLI OLMI	4090
Via	DEGLI ONTANI	4120
Via	DEGLI OPIFICI	4130
Via	DEGLI ORTI ROMANI	4150
Via	DEI BURCHIELLI	1030
Piazza	DEI CAMILLIANI	1210
Via	DEI CAPPUCCINI	10022
Via	DEI CARBONARI	7030
Via	DEI CLASSICI	1920
Via	DEI DIVIZIOLI	2310
Piazza	DEI FILODRAMMATICI	2460
Via	DEI FONDULO	2520
Via	DEI FORNACIAI	2560
Via	DEI GARIBALDINI	2710
Via	DEI GERANI	2770
Via	DEI GONFALONIERI	2930
Via	DEI LONGOBARDI	7150
Via	DEI MILLE	3780
Via	DEI MUGHETTI	3940
Via	DEI NASTURZI	3970
Via	DEI NAVAROLI	3990

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	DEI NAVIGATORI PADANI	4000
Via	DEI PARTIGIANI	6760
Via	DEI PESCATORI	4440
Via	DEI PETTINARI	4450
Via	DEI PIOPPI	4490
Via	DEI PRATI	4700
Via	DEI RUSTICI	4980
Via	DEI SALICI	5030
Via	DEI TIGLI	5870
Via	DEI TRIBUNALI	6060
Via	DEL BROLO	10127
Via	DEL CHIESOTTO	10015
Via	DEL CIGNO	1860
Via	DEL CISTELLO	1910
Piazza	DEL COMUNE	2000
Via	DEL CONSORZIO	2030
Galleria	DEL CORSO	2660
Via	DEL GIORDANO	2880
Via	DEL MACELLO	3360
Via	DEL PORTO	4670
Via	DEL SALE	5020
Via	DEL VASTO	6230
Via	DEL VECCHIO PASSEGGIO	6250
Via	DELLA COLOMBA	1960
Via	DELLA COOPERAZIONE	10053
Via	DELLA FOGARINA	10138
Piazza	DELLA LIBERTA'	3210
Via	DELLA LUNA	10099
Piazza	DELLA PACE	4200
Via	DELL'ANGELO	190
Via	DELL'ANNONA	230
Via	DELL'AQUILA	7300
Via	DELL'ARTIGIANATO	10155
Vicolo	DELLE COLONNETTE	5670
Via	DELLE INDUSTRIE	3030
Via	DELLE MARGHERITE	3540
Piazza	DELLE ORTENSIE	4140
Piazza	DELLE TRAMVIE	10055
Via	DELLE VERBENE	6280
Via	DELLE VIGNE	10131
Via	ERIDANO	2360
Lungopo	EUROPA	3330
Via	FABBRICA DEL VETRO VECCHIA	2380
Via	FAERNO GABRIELE	2390
Via	FERRABO'	2400
Via	FERRAGNI LUCIANO	2410
Via	FERRAGNI ODOARDO	2420
Via	FERRARI JACOPO	2430
Via	FERRARONI PIERO	10120


TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	FILZI FABIO	2470
Via	FODRI	2500
Via	FONTANA ANTONIO	2530
Via	FRANK ANNA	2570
Via	FRATELLI BANDIERA	470
Via	FRATELLI CERVI	1770
Via	FULCHERIA	2610
Via	GADIO BARTOLOMEO	2620
Vicolo	GALANTINO	2630
Via	GALLAZZI ALESSANDRO	2650
Via	GALLETTI ALFREDO	1270
Piazza	GALLINA ALESSANDRO	2690
Corso	GARIBALDI GIUSEPPE	2700
Via	GARIBOTTI GIUSEPPE	2720
Via	GATTI BERNARDINO	2730
Via	GAZZOLETTO	10098
Via	GENALA FRANCESCO	2750
Via	GEROMINI FELICE	2780
Via	GHINAGLIA FERRUCCIO	2810
Via	GHISI MARTINO	2820
Via	GHISLERI ARCANGELO	2830
Piazza	GIOVANNI XXIII	2890
Via	GIUSEPPINA	2910
Via	GOITO	2920
Via	GORIZIA	2940
Via	GRAMSCI ANTONIO	2970
Via	GUARNERI DEL GESU'	2990
Via	GUINDANI VINCENZO	3010
Via	INGEGNERI MARCANTONIO	3040
Vicolo	INTERNO	3050
Via	JACINI STEFANO	3020
Galleria	KENNEDY JOHN FITZGERALD	2670
Via	LAGO GERUNDO	3080
Via	LAMBRO	3090
Via	LAMO ALESSANDRO	3100
Via	LAMPRIDIO BENEDETTO	3110
Via	LANAIOLI	3120
Via	LANCETTI VINCENZO	3130
Via	LANDRIANI ALESSANDRO	3140
Via	LARGA	3150
Via	LAZZARI COSTANTINO	3170
Via	LEGIONE CECCOPIERI	3190
Via	LEVI EZIO	3200
Piazza	LODI	3250
Via	LOMBARDINI ELIA	3270
Via	LONATI GIOVANNI	3280
Via	LUCCHINI	3300
Via	LUGO	3310
Via	MACCHI MAURO	3350

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	MAGAZZINI GENERALI	3400
Via	MALCANTONE	3440
Via	MALOMBRA RICCARDO	3450
Via	MANINI	3470
Via	MANNA RUGGERO	3490
Via	MANTOVA	3500
Via	MANZONI ALESSANDRO	3510
Piazza	MARCONI GUGLIELMO	3530
Via	MARMOLADA	3560
Via	MARTIRI DI SCLEMO	3580
Via	MASSAIA CARD. GUGLIELMO	3600
Via	MASSAROTTI ANGELO	3610
Corso	MATTEOTTI GIACOMO	3620
Vicolo	MAURINO	3630
Corso	MAZZINI GIUSEPPE	3660
Via	MELLA	3680
Via	MELONE ALTOBELLO	3690
Via	MERCATELLO	3700
Via	MILANO	3760
Via	MILAZZO	3770
Via	MINCIO	3790
Via	MOCCHINO ALBERTO	6880
Via	MONTELLO	3860
Via	MONTEVERDI CLAUDIO	3880
Via	MONTI ANGELO	3890
Via	MONVISO	10040
Via	MORBASCO	3900
Via	MORSENTI ANGELO	3920
Via	MOSA	3930
Via	MULINO	3950
Via	NEGRONI PIETRO	10049
Via	NOVASCONI ANTONIO	4030
Via	NOVATI FRANCESCO	4040
Via	OBERDAN GUGLIELMO	4050
Via	OGLIO	4070
Via	OLONA	4100
Via	OSCASALI	4160
Via	OTTOLINI ANGELO	4190
Piazza	PADELLA	4210
Largo	PAGLIARI GIACOMO	4220
Via	PALATINA	7170
Via	PALESTRO	4230
Via	PALIO DELL'OCA	4240
Via	PALLAVICINO UBERTO	4250
Via	PAOLUCCI DE' CALBOLI FOLCIERI	4270
Via	PARADISO	4280
Via	PASSOLOMBARDO	6630
Via	PATECCHIO GHERARDO	4320
Via	PAULLI GIUSEPPE	7180

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	PECORARI FRANCESCO	4340
Via	PEDONE GASPARE	4350
Via	PERI ANGELO	4380
Via	PERNICE ALFREDO	4390
Via	PERSICO	4410
Vicolo	PERTUSIO	4420
Via	PIPPIA	4500
Via	PLASIO GIOVAN BATTISTA	4520
Via	PLATANI	4530
Via	PLATINA GIOVANNI MARIA	4540
Via	PLEBISCITO	10038
Viale	PO	4550
Via	POFFACANE	4570
Via	POLLUCE	4580
Via	PONCHIELLI AMILCARE	4590
Largo	PORTA CARLO	4620
Via	PORTA DEL TEMPIO	4630
Via	PORTA MARZIA	4640
Via	PORTA PO VECCHIA	4650
Via	PORTINARI DEL PO	4660
Via	POSTUMIA	4680
Via	PRIMO MAGGIO	6640
Largo	PRIORI EMILIO	4170
Piazza	QUATTRO NOVEMBRE	4720
Via	RABBONI GIUSEPPE	4730
Via	RAIMONDI ELISEO	4770
Via	RATTI MONS. GIULIO	4780
Via	REBUSCHINI BEATO ENRICO	10126
Via	REDEGATTI	4790
Via	REGINA TEODOLINDA	4800
Via	RIALTO	4810
Via	RICCA BERNARDINO	4820
Via	RIGLIO	4830
Via	RIGOTTI CARLO	4840
Via	RIPARI PIETRO	4850
Piazza	RISORGIMENTO	4870
Via	RIVA FREDDA	4880
Via	RIVELLI GALEAZZO	4890
Via	RIZZI ANTONIO	4900
Via	ROBOLOTTI FRANCESCO	4910
Piazza	ROMA	4920
Via	ROSARIO	4940
Via	ROVERETO	4970
Via	RUFFINI DANTE	10067
Via	SACCHI ETTORE	5000
Via	SACCO E VANZETTI	5010
Via	SALIMBENE DA PARMA	5040
Via	SAN BERNARDO	5150
Via	SAN CAMILLO	7390

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	SAN FILIPPO	7210
Via	SAN GALLO	5220
Via	SAN GIROLAMO	5230
Via	SAN GIUSEPPE	5240
Via	SAN LORENZO	5260
Via	SAN MARCO	5280
Piazza	SAN MICHELE	5310
Piazza	SAN PANTALEONE	7470
Piazza	SAN PAOLO	5340
Piazza	SAN PIETRO	5350
Via	SAN QUIRICO	5370
Via	SAN ROCCO	5380
Via	SAN SALVATORE	5390
Via	SAN TOMASO	5430
Via	SANTA BARBARA	5120
Via	SANTA CROCE	5180
Piazza	SANTA LUCIA	5270
Via	SANTA MARIA IN BETLEM	5290
Contrada	SANTA TECLA	10058
Piazza	SANT'AGOSTINO	5080
Via	SANT'AMBROGIO	5090
Piazza	SANT'ANGELO	5100
Piazza	SANT'ANTONIO MARIA ZACCARIA	6430
Via	SANT'ERASMO	5190
Via	SANT'OMOBONO	5330
Largo	SARPI PAOLO	5460
Via	SATURNO	5470
Via	SAURO NAZARIO	5480
Via	SELERONI GIOVANNI	5530
Via	SEMINARIO	5540
Via	SERIO	5560
Via	SESTO	5570
Via	SFONDRATI NICOLO'	5580
Via	SICARDO VESCOVO	5600
Via	SIGNORI ETTORE	5610
Via	SOLFERINO	5640
Via	SOMMI PICENARDI GALEAZZO	5660
Via	SPECIANO CESARE	5690
Via	STAUFFER WALTER	5990
Piazza	STAZIONE	5740
Via	STELLA	5760
Via	STENICO	5770
Piazza	STRADIVARI ANTONIO (GIA' CAVOUR)	1700
Via	STRETTA CORTA	5790
Via	TACITO	7230
Via	TEDALDI FORES CARLO	5830
Via	TIBALDI GAETANO	5850
Via	TICINO	5860
Via	TINTI ERMELINDA	5890

TOPONIMO	NOME VIA	idvia
Via	TOFANE	5900
Via	TONANI AMEDEO	5940
Via	TORRIANI JANELLO	5970
Via	TOTI ENRICO	5980
Via	TRE RE	6050
Via	TREBBIA	6020
Via	TRECCHI SIGISMONDO	6030
Viale	TRENTO TRIESTE	6040
Via	UGOLANI DATI	6090
Via	UNDICI FEBBRAIO	6110
Corso	VACCHELLI PIETRO	6120
Via	VAL BREMBANA	6130
Via	VAL CAMONICA	6140
Via	VAL SABBIA	6170
Via	VAL SERIANA	6180
Via	VAL TELLINA	6190
Via	VAL TOCE	6200
Via	VAL TROMPIA	6210
Via	VALCARENGHI PAOLO	6150
Via	VALVERDE	6220
Via	VECCHIA	6240
Corso	VENTI SETTEMBRE	6260
Galleria	VENTICINQUE APRILE	2680
Via	VERDI GIUSEPPE	6290
Piazza	VIDA MARCO GEROLAMO	6310
Via	VILLA GLORI	6320
Via	VIRGILIO	6350
Via	VITTORI CARLO	6380
Corso	VITTORIO EMANUELE II	6390
Via	VOGHERA LUIGI	6400
Piazza	ZELIOLI LANZINI ENNIO	7280



Canone Unico Patrimoniale

- zona pubblicità
- ▒ centro abitato

ALLEGATO B - CANONE UNICO PATRIMONIALE - COEFFICIENTI

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	Comune di Cremona ZONA 1 ZONA 2	Annuale € 50,00 € 22,50	Giornaliera € 1,20 € 0,54	Giorni di applicazione coefficienti tariffa giornaliera	Aumento 50%				
					Coefficiente minimo tariffa annuale	Coefficiente massimo tariffa annuale	Coefficiente minimo tariffa giornaliera	Coefficiente massimo tariffa giornaliera	Coefficiente minimo tariffa giornaliera con stagionale
PUBBLICITA' ORDINARIA SUPERFICI FINO A 1 MQ	ZONA 1		0,700	1,050	30	2,905	4,358	3,550	5,325
	ZONA 2		0,690	1,035	30	2,870	4,305	4,305	6,458
PUBBLICITA' ORDINARIA SUPERFICI DA 1,5 A 5,5 MQ	ZONA 1		1,050	1,575	30	4,360	6,540	5,330	7,995
	ZONA 2		1,040	1,560	30	4,305	6,458	6,460	9,690
PUBBLICITA' ORDINARIA SUPERFICI DA 5,51 A 8,5 MQ	ZONA 1		1,280	1,920	30	5,330	7,995	6,295	9,443
	ZONA 2		1,550	2,325	30	6,460	9,690	8,610	12,915
PUBBLICITA' ORDINARIA SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ	ZONA 1		1,520	2,280	30	6,295	9,443	7,265	10,898
	ZONA 2		2,070	3,105	30	8,610	12,915	10,760	16,140
PUBBLICITA' LUMINOSA SUPERFICI FINO A 1 MQ	ZONA 1		1,010	1,515	30	4,195	6,293	4,840	7,260
	ZONA 2		1,380	2,070	30	5,740	8,610	7,175	10,763
PUBBLICITA' LUMINOSA SUPERFICI DA 1,5 A 5,5 MQ	ZONA 1		1,520	2,280	30	6,295	9,443	7,265	10,898
	ZONA 2		2,070	3,105	30	8,610	12,915	10,760	16,140
PUBBLICITA' LUMINOSA SUPERFICI DA 5,51 A 8,5 MQ	ZONA 1		1,750	2,625	30	7,265	10,898	8,235	12,353
	ZONA 2		2,590	3,885	30	10,760	16,140	12,915	19,373
PUBBLICITA' LUMINOSA SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ	ZONA 1		1,980	2,970	30	8,235	12,353	9,200	13,800
	ZONA 2		3,100	4,650	30	12,915	19,373	15,065	22,598
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI SUPERFICI FINO A 1 MQ	ZONA 1		2,240	3,360	30	9,300	13,950	11,365	17,048
	ZONA 2		2,210	3,315	30	9,185	13,778	13,775	20,663
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI SUPERFICI DA 1,5 A 5,5 MQ	ZONA 1		3,350	5,025	30	13,945	20,918	17,045	25,568
	ZONA 2		3,310	4,965	30	13,775	20,663	20,660	30,990
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI SUPERFICI DA 5,51 A 8,5 MQ	ZONA 1		4,100	6,150	30	17,045	25,568	20,145	30,218
	ZONA 2		4,960	7,440	30	20,660	30,990	27,545	41,318
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ	ZONA 1		4,840	7,260	30	20,145	30,218	23,245	34,868
	ZONA 2		6,620	9,930	30	27,545	41,318	34,435	51,653
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO PROPRIO SUPERFICI FINO A 1 MQ	ZONA 1		1,120	1,680	30	4,595	6,893	5,685	8,528
	ZONA 2		1,110	1,665	30	4,595	6,893	6,890	10,335
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO PROPRIO SUPERFICI DA 1,5 A 5,5 MQ	ZONA 1		1,680	2,520	30	6,975	10,463	8,525	12,788
	ZONA 2		1,660	2,490	30	6,890	10,335	10,330	15,495
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO PROPRIO SUPERFICI DA 5,51 A 8,5 MQ	ZONA 1		2,050	3,075	30	8,525	12,788	10,075	15,113
	ZONA 2		2,480	3,720	30	10,330	15,495	13,775	20,663
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO PROPRIO SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ	ZONA 1		2,420	3,630	30	10,075	15,113	11,625	17,438
	ZONA 2		3,310	4,965	30	13,775	20,663	17,220	25,830
PROIEZIONI LUMINOSE	ZONA 1				1	5,815	8,723	7,105	10,658
	ZONA 2				1	5,745	8,618	8,615	12,923
STRISCIONE TRASVERSALE SUPERFICI FINO A 1 MQ - FINO A 15 GIORNI	ZONA 1				15	29,050	43,575	35,505	53,258
	ZONA 2				15	28,690	43,035	43,030	64,545
STRISCIONE TRASVERSALE SUPERFICI DA 1,5 A 5,5 MQ - FINO A 15 GIORNI	ZONA 1				15	43,575	65,363	63,912	95,868
	ZONA 2				15	43,040	64,560	34,862	52,294
STRISCIONE TRASVERSALE SUPERFICI DA 5,51 A 8,5 MQ - FINO A 15 GIORNI	ZONA 1				15	53,260	79,890	75,534	113,301
	ZONA 2				15	64,560	96,840	46,481	69,721
STRISCIONE TRASVERSALE SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ - FINO A 15 GIORNI	ZONA 1				15	62,945	94,418	87,150	130,725
	ZONA 2				15	86,075	129,113	58,101	87,152
AEROMOBILI - PER OGNI GIORNO	ZONA 2				1	137,725	206,588	206,585	309,878
PALLONI FRENATI E SIMILI - PER OGNI GIORNO	ZONA 2				1	68,855	103,283	103,280	154,920
PUBBLICITA' SONORA AL GIORNO E PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITA'	ZONA 1				1	17,440	26,160	21,315	31,973
	ZONA 2				1	17,225	25,838	25,835	38,753
DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER GIORNO A PERSONA	ZONA 2				1	5,745	8,618	8,615	12,923

ALLEGATO B - CANONE UNICO PATRIMONIALE - COEFFICIENTI

		COEFF MINIMO	COEFF MASSIMO	COEFF MINIMO	COEFF MASSIMO	COEFF MINIMO	COEFF MASSIMO	COEFF MINIMO	COEFF MASSIMO
DIRITTI DI AFFISSIONE FORMATO CM 70X100		PRIMI 10 GIORNI		STAGIONALE		OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE		STAGIONALE	
PER UN FOGLIO	ZONA 1	2,325	3,488	2,840	4,260	0,695	1,043	0,850	1,275
	ZONA 2	2,295	3,443	3,445	5,168	0,690	1,035	1,030	1,545
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI	ZONA 1	2,840	4,260	3,360	5,040	0,850	1,275	1,005	1,508
	ZONA 2	3,445	5,168	4,590	6,885	1,030	1,545	1,375	2,063
PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	3,360	5,040	3,875	5,813	1,005	1,508	1,160	1,740
	ZONA 2	4,590	6,885	5,740	8,610	1,375	2,063	1,715	2,573
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	3,875	5,813	4,390	6,585	1,160	1,740	1,315	1,973
	ZONA 2	5,740	8,610	6,885	10,328	1,715	2,573	2,060	3,090
PER UN FOGLIO CON URGENZA	ZONA 1	2,430	3,645	2,945	4,418	0,725	1,088	0,880	1,320
	ZONA 2	2,525	3,788	3,675	5,513	0,755	1,133	1,100	1,650
PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI CON URGENZA	ZONA 1	3,460	5,190	3,980	5,970	1,035	1,553	1,190	1,785
	ZONA 2	4,820	7,230	5,970	8,955	1,440	2,160	1,785	2,678
DIRITTI DI AFFISSIONE FORMATO SUPERIORE A 1 MQ		PRIMI 10 GIORNI		STAGIONALE		OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE		STAGIONALE	
PER UN FOGLIO	ZONA 1	3,485	5,228	4,260	6,390	1,045	1,568	1,275	1,913
	ZONA 2	3,445	5,168	5,165	7,748	1,035	1,553	1,550	2,325
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI	ZONA 1	4,260	6,390	5,035	7,553	1,275	1,913	1,510	2,265
	ZONA 2	5,165	7,748	6,885	10,328	1,550	2,325	2,070	3,105
PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI	ZONA 1	4,260	6,390	5,035	7,553	1,275	1,913	1,510	2,265
	ZONA 2	5,165	7,748	6,885	10,328	1,550	2,325	2,070	3,105
PER MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI	ZONA 1	5,035	7,553	5,810	8,715	1,510	2,265	1,740	2,610
	ZONA 2	6,885	10,328	8,605	12,908	2,070	3,105	2,585	3,878
PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	5,035	7,553	5,810	8,715	1,510	2,265	1,740	2,610
	ZONA 2	6,885	10,328	8,605	12,908	2,070	3,105	2,585	3,878
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI E PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI	ZONA 1	5,035	7,553	5,810	8,715	1,510	2,265	1,740	2,610
	ZONA 2	6,885	10,328	8,605	12,908	2,070	3,105	2,585	3,878
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI E PER MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI	ZONA 1	5,810	8,715	6,585	9,878	1,740	2,610	1,975	2,963
	ZONA 2	8,605	12,908	10,325	15,488	2,585	3,878	3,100	4,650
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	5,810	8,715	6,585	9,878	1,740	2,610	1,975	2,963
	ZONA 2	8,605	12,908	10,325	15,488	2,585	3,878	3,100	4,650
PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	5,810	8,715	6,585	9,878	1,740	2,610	1,975	2,963
	ZONA 2	8,605	12,908	10,325	15,488	2,585	3,878	3,100	4,650
PER MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	6,585	9,878	7,360	11,040	1,975	2,963	2,205	3,308
	ZONA 2	10,325	15,488	12,050	18,075	3,100	4,650	3,620	5,430
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI E PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	6,585	9,878	7,360	11,040	1,975	2,963	2,205	3,308
	ZONA 2	10,325	15,488	12,050	18,075	3,100	4,650	3,620	5,430
PER COMMISSIONE INFERIORE 50 FOGLI E PER MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI	ZONA 1	7,360	11,040	8,135	12,203	2,205	3,308	2,440	3,660
	ZONA 2	12,050	18,075	13,770	20,655	3,620	5,430	4,135	6,203
PER UN FOGLIO CON URGENZA	ZONA 1	3,640	5,460	4,415	6,623	1,090	1,635	1,320	1,980
	ZONA 2	3,790	5,685	5,510	8,265	1,140	1,710	1,655	2,483
PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI CON URGENZA	ZONA 1	4,415	6,623	5,190	7,785	1,320	1,980	1,555	2,333
	ZONA 2	5,510	8,265	7,230	10,845	1,655	2,483	2,170	3,255
PER MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI CON URGENZA	ZONA 1	5,190	7,785	5,965	8,948	1,555	2,333	1,785	2,678
	ZONA 2	7,230	10,845	8,950	13,425	2,170	3,255	2,690	4,035
PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI CON URGENZA	ZONA 1	5,190	7,785	5,965	8,948	1,555	2,333	1,785	2,678
	ZONA 2	7,230	10,845	8,950	13,425	2,170	3,255	2,690	4,035
PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI CON URGENZA	ZONA 1	5,965	8,948	6,740	10,110	1,785	2,678	2,020	3,030
	ZONA 2	8,950	13,425	10,670	16,005	2,690	4,035	3,205	4,808

ALLEGATO B - CANONE UNICO PATRIMONIALE - COEFFICIENTI

PER MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI E PER DETERMINATI SPAZI A RICHIESTA PRESCELTI CON URGENZA	ZONA 1	6,740	10,110	7,515	11,273	2,020	3,030	2,250	3,375
	ZONA 2	10,670	16,005	12,390	18,585	3,205	4,808	3,720	5,580
DIRITTI D'URGENZA - IMPORTO MINIMO	€	25,82							
OCCUPAZIONE DI SUOLO									
Comune di Cremona	ANNUALE	GIORNALIERA							
ZONA 1	50,00	1,20							
ZONA 2	32,50	0,78							
ZONA 3	20,00	0,48							
		Coefficiente minimo tariffa annuale	Coefficiente massimo tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera	Coefficiente massimo tariffa giornaliera				
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO GENERICHE	ZONA 1	0,840	1,26	0,59	0,89				
	ZONA 2	0,970	1,46	0,77	1,16				
	ZONA 3	1,050	1,58	1,05	1,58				
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON CHIOSCHI EDICOLE VENDITA GIORNALI	ZONA 1	1,040	1,56						
	ZONA 2	1,600	2,40						
	ZONA 3	2,600	3,90						
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	ZONA 1	0,840	1,26						
	ZONA 2	0,970	1,46						
	ZONA 3	1,050	1,58						
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (ES. PENSILINE, INSEGNE, VETRINETTE ECC.)	ZONA 1	0,590	0,89						
	ZONA 2	0,680	1,02						
	ZONA 3	0,740	1,11						
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO - INTERCAPEDINI, BOCHE DI LUPO E SIMILI	ZONA 1	0,640	0,96						
	ZONA 2	0,740	1,11						
	ZONA 3	0,810	1,22						
OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE REALIZZATE DA AZIENDE DIVERSE DA QUELLE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI AL KM LINEARE	ZONA 1	3,880	5,82						
	ZONA 2	4,470	6,71						
	ZONA 3	4,850	7,28						
OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PER IMPIANTO ED ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI	ZONA 1	1,310	1,97						
	ZONA 2	1,290	1,94						
	ZONA 3	1,170	1,76						
OCCUPAZIONE DI SOPRA SUOLO PUBBLICO CON TENDE FISSE E RETRAIBILI	ZONA 1	0,260	0,39						
	ZONA 2	0,290	0,44						
	ZONA 3	0,320	0,48						
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSI CARRABILI A RASO	ZONA 1	0,320	0,48						
	ZONA 2	0,480	0,72						
	ZONA 3	0,780	1,17						
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSI CARRABILI CON OPERE VISIBILI	ZONA 1	0,420	0,63						
	ZONA 2	0,490	0,74						
	ZONA 3	0,530	0,80						
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO A IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	ZONA 1	0,420	0,63						
	ZONA 2	0,490	0,74						
	ZONA 3	0,530	0,80						
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI, BEVANDE, DOLCILIUMI, PARAFARMACI E SIMILI PRODOTTI AGRICOLI DI PRODUZIONE PROPRIA	ZONA 1	0,470	0,71						
	ZONA 2	0,480	0,72						
	ZONA 3	0,590	0,89						

ALLEGATO B - CANONE UNICO PATRIMONIALE - COEFFICIENTI

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI		€ 1,00		
	ZONA 1	0,20	0,30	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO EFFETTUATE DA PUBBLICI ESERCIZI - AL MQ	ZONA 2	0,21	0,32	
	ZONA 3	0,17	0,26	
	ZONA 1	0,42	0,63	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZIO ATTIVITA' EDILIZIA - AL MQ	ZONA 2	0,39	0,59	
	ZONA 3	0,42	0,63	
	ZONA 1	0,05	0,08	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZIO ATTIVITA' EDILIZIA CHIUSURA VIA - MAGGIORAZIONE - METRI LINEARI	ZONA 2	0,06	0,09	
	ZONA 3	0,07	0,11	
	ZONA 1	0,42	0,63	
OCCUPAZIONI AREE DI SUOLO PUBBLICO - AL MQ	ZONA 2	0,39	0,59	
	ZONA 3	0,42	0,63	
	ZONA 1	0,10	0,15	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, BANCHI ALIMENTARI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - AL MQ	ZONA 2	0,13	0,20	
	ZONA 3	0,17	0,26	
	ZONA 1	0,30	0,45	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DA ONLUS ED ENTI NON COMMERCIALI - AL MQ	ZONA 2	0,30	0,45	
	ZONA 3	0,21	0,32	
	ZONA 1	0,06	0,09	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' EDILIZIA DI DURATA NON SUPERIORE A GG 6, LIMITATE AD UNA FRAZIONE DI GIORNO - AL MQ	ZONA 2	0,06	0,09	
	ZONA 3	0,05	0,08	
	ZONA 1	0,420	0,630	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER AMBULANTI ALIMENTARI ALL'INTERNO DEL LUNAPARK SAN PIETRO	ZONA 2	0,420	0,630	GIORNALIERA AL MQ
	ZONA 3	0,340	0,510	
	ZONA 1	0,280	0,420	
	ZONA 2	0,260	0,390	FASCIA ORARIA 7-13
	ZONA 3	0,210	0,315	
	ZONA 1	0,150	0,225	
	ZONA 2	0,160	0,240	FASCIA ORARIA DALLE 13 IN POI
	ZONA 3	0,130	0,195	
	ZONA 1	0,300	0,450	
ZONA 2	0,310	0,465	GIORNALIERA AL MQ	
ZONA 3	0,230	0,345		
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON MOSTRE MERCATO E/O EVENTI PROMOZIONALI/COMMERCIALI	ZONA 1	0,200	0,300	
	ZONA 2	0,210	0,315	FASCIA ORARIA 7-13
	ZONA 3	0,150	0,225	
	ZONA 1	0,100	0,150	
	ZONA 2	0,110	0,165	FASCIA ORARIA DALLE 13 IN POI
	ZONA 3	0,090	0,135	